

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 gennaio 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1996, n. 49.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 «Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale». Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1996, n. 5 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1996, n. 50.

Modifica alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 «Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984». Norme per l'attività dei laboratori Pag. 4

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1996, n. 51.

Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 «Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» Pag. 4

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1996, n. 15.

Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti Pag. 6

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1996, n. 59.

Ordinamento dell'I.R.P.E.T. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1996, n. 60.

Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 Pag. 10

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1996, n. 30.

Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali Pag. 13

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1996, n. 31.

Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alla legge regionale 22 ottobre 1994, n. 42 Pag. 16

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1996, n. 32.

Tributo regionale per il diritto allo studio universitario. Pag. 17

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 33.

Modifica alla L. R. 14 aprile 1995 n. 42 Pag. 17

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 34.

Modifiche alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e interventi edilizi a favore degli anziani e modifiche alle legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6 Pag. 19

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1995, n. 134.

Istituzione del Fondo regionale per la montagna Pag. 20

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1995, n. 135.

Modifica della legge regionale 8 novembre 1994, n. 85, recante: «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale» Pag. 21

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1995, n. 136.

Norme per l'accesso alle strutture sanitarie da parte dei cittadini della Regione Abruzzo Pag. 21

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1995, n. 137.

Rifinanziamento per l'anno 1995, con modifiche ed integrazioni, degli interventi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 22 luglio 1987, n. 43 e 17 gennaio 1995, n. 3 - Sport . . . Pag. 22

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1995, n. 138.

Contributo per la realizzazione di una enoteca regionale in Ortona Pag. 23

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1995, n. 139.

Istituzione della qualifica dirigenziale unica, in applicazione dell'art. 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1995, n. 140.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 58/1994, recante: «Norme per la organizzazione delle attività degli organi elettivi» Pag. 25

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1995, n. 141.

Integrazioni all'art. 31 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 29, concernente: «Riordino delle Comunità Montane» . . . Pag. 25

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1995, n. 142.

Modifiche alla L.R.: Integrazione all'art. 31 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 92, concernente: Riordino delle Comunità Montane, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31 ottobre 1995 Pag. 26

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1995, n. 143.

Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l'imprenditoria femminile Pag. 26

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1995, n. 144.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 3 aprile 1990 n. 30, recante: Provvidenze per la Sezione Provinciale della Unione Italiana dei Ciechi di Teramo Pag. 27

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1995, n. 145.

Modifiche alla legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 concernente: «Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali» Pag. 28

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1995, n. 146.

Modifica alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 29 concernente: «Intervento finanziario per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale» Pag. 28

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1995, n. 147.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 80. Intervento straordinario a sostegno dell'attività di ricerca, didattica ed assistenziale, svolta dall'Università D'Annunzio di Chieti presso presidi ospedalieri della U.S.L. di Chieti Pag. 29

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1995, n. 148.

Integrazione alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 30 concernente: «Fondo di garanzia e credito agevolato per le piccole e medie imprese» Pag. 29

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1995, n. 149.

Modifica all'art. 33 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70 relativo a: «Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella Regione Abruzzo» Pag. 30

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1995, n. 150.

Modifica della legge regionale 16 settembre 1987, n. 66 (Opere acquedottistiche) Pag. 30

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1995, n. 151.

Rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1994, n. 103 concernente: Provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare Pag. 31

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1995, n. 152.

Contributo all'associazione culturale «Centro Studi Dannunziani» in Pescara Pag. 31

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1995, n. 153.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 23 luglio 1992, n. 62, recante: «Adesione della Regione Abruzzo al Consorzio di ricerca del Gran Sasso» Pag. 32

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1995, n. 154.

Modifica alla legge regionale n. 12 del 26 gennaio 1994 (Edilizia residenziale pubblica) Pag. 32

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1996, n. 49.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 «Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale». Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1996 n. 5.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 31 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 58

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale) e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente comma:

«1-bis. - Sono escluse dalla disciplina prevista dalla presente legge le opere di regimazione di fiumi e torrenti (arginature, briglie, soglie di fondo); sono inoltre esclusi i laghetti totalmente interrati sotto il piano di campagna, le vasche ed i serbatoi non influenzabili da eventi naturali (piene, smottamenti) e non costituenti fonte di rischio per gli insediamenti circostanti, nonché tutte le altre opere soggette ad autorizzazione ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) per opere approvate prima dell'entrata in vigore della legge regionale 13 aprile 1994, n. 5 (Subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche) ad eccezione delle traverse di cui al comma 2, lettera a), n. 1.2) ed a quelle che determinano un volume totale di invaso superiore a centomila metri cubi, purché non a servizio di grandi derivazioni di acqua».

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 58/1995, è sostituita dalla seguente:

«a) categoria A:

1) sottocategoria A1:

1.1) sbarramenti che non superano i cinque metri di altezza e che determinano un volume di invaso inferiore a diecimila metri cubi;

1.2) traverse con organi meccanici di intercettazione e regolarizzazione in alveo; intendendo per traversa con organi meccanici di intercettazione e regolarizzazione in alveo un'opera di sbarramento fluviale finalizzata alla derivazione di acque il cui sviluppo trasversale rispetto al corso d'acqua sia prevalentemente costituito dai suddetti organi meccanici;

2) sottocategoria A2:

2.1) sbarramenti con altezza fino a dieci metri e con volume di invaso fino a trentamila metri cubi».

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 58/1995, è sostituita dalla seguente:

«b) categoria B: sbarramenti con altezza fino a dieci metri e con volume di invaso compreso tra trentamila e centomila metri cubi».

Art. 2.

Modifica delle rubriche dei Capi II e III

1. L'intestazione del Capo II della legge regionale 58/1995 è sostituita dalla seguente:

«Disciplina degli invasi di categoria B e C».

2. L'intestazione del Capo III della legge regionale 58/1995 è sostituita dalla seguente:

«Disciplina degli invasi di categoria A».

Art. 3.

Ulteriore modifica dell'articolo 12 della legge regionale 58/1995, così come modificato dalla legge regionale 26 gennaio 1996, n. 5

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 58/1995, così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 5/1996, le parole: «entro il 30 giugno 1996» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 dicembre 1996».

Art. 4.

Sostituzione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 58/1995

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 58/1995 è sostituita dalla seguente:

«a) Categoria A:

1) sottocategoria A1:

1.1) resta valida la documentazione presentata con la denuncia di cui all'articolo 12 corredata dalla scheda tecnica e dalla perizia giurata. È facoltà della struttura regionale tecnica decentrata richiedere integrazioni alla documentazione presentata con la denuncia. Per le traverse comprese nella sottocategoria A1 dovrà anche essere prodotta l'autorizzazione e/o la concessione di cui al r.d. 523/1904 e al r.d. 1775/1933.

2) Sottocategoria A2:

2.1) la relazione tecnica con l'indicazione della estensione del bacino imbrifero di influenza, della consistenza del corpo della diga, delle modalità di utilizzazione dell'invaso con riferimento ai tempi medi di riempimento ed ai periodi dell'anno in cui si verifica il massimo ed il minimo invaso, della tipologia ed efficienza degli organi di scarico valutate con riferimento alle dimensioni del bacino imbrifero sotteso ed alla massima piovosità, nonché delle eventuali modifiche strutturali operate nel corso dell'uso del bacino; rispetto al corpo diga è specificato, in particolare: l'altezza massima, la lunghezza, il volume, il tipo di ammassamento, il grado di compattazione, il tipo di copertura e l'inclinazione dei paramenti, lo stato di manutenzione dei paramenti stessi, la larghezza al coronamento, il franco, inteso come differenza tra quota di massimo invaso e quota al coronamento, il posizionamento dello sfioratore e dello scarico, con indicazione dei materiali costituenti i manufatti stessi. Sono, infine, indicati la natura dei terreni ed il tipo di alimentazione del bacino (acqua sorgiva, piovana, estrazione da falda, derivazione da corsi d'acqua o altro) ed è precisato se la zona adiacente l'invaso è protetta da adeguata recinzione;

2.2) la corografia del bacino tributario in scala 1:25000 ed i disegni di consistenza delle strutture dello sbarramento in scala 1:200; la planimetria in scala 1:500; i particolari degli organi di carico in scala 1:50;

2.3) la documentazione fotografica del corpo diga e dell'invaso, previa apposizione di strumenti lineari di misura che consentano la valutazione dell'altezza dei paramenti e della larghezza al coronamento;

2.4) la frequenza dei controlli, il tipo di vigilanza adottata e le modalità per rintracciare, in caso di necessità, il personale interessato».

Art. 5.

Sostituzione del punto 1, lettera c), comma 1 dell'articolo 13

1. Il punto 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 58/1995 è sostituito dal seguente:

«1) La relazione tecnica descrittiva relativa allo sbarramento ed agli organi di scarico contenente la verifica di stabilità dello sbarramento e delle principali opere accessorie e lo studio delle condizioni di deflusso a valle della massima piena scaricabile in caso di collassamento dello sbarramento».

Art. 6.

Norma abrogativa

1. La legge regionale 26 gennaio 1996, n. 5 è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 luglio 1996

GHIGO

96R0709

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1996, n. 50.

Modifica alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 «Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984». Norme per l'attività dei laboratori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 31 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'ottavo comma dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55, è sostituito dal seguente:

«8. È consentito il trasferimento di campioni biologici relativi a prestazioni di diagnostica di laboratorio ad elevata tecnologia e/o impegno professionale da una struttura privata, autorizzata ai sensi di legge, ad un'altra struttura pubblica o privata parimenti autorizzata, operante sul territorio regionale. Le condizioni di ammissibilità del trasferimento e le relative modalità, nonché le sanzioni per il caso di violazione, saranno disciplinate da apposito regolamento regionale da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 2.

Al comma sesto dell'art. 5 della legge regionale 55/87, così come modificata dalla legge regionale 17 ottobre 1988, n. 43, aggiungere dopo la dicitura «D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303,» la frase «e successive modificazioni e integrazioni».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 luglio 1996

GHIGO

96R0710

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1996, n. 51.

Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 «Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 31 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 è sostituito dal seguente:

«2. Le norme contenute negli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21 si applicano anche agli alloggi acquistati, realizzati o recuperati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1982, n. 94, dell'articolo 4 della legge 5 aprile 1985, n. 118 e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1986, n. 899.».

2. Il comma 4, dell'articolo 1 della legge regionale 46/1995, è sostituito dal seguente:

«4. Sono altresì esclusi, solo relativamente alla procedura di assegnazione, gli alloggi che hanno formato oggetto di interventi di recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti, se in possesso dei requisiti per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 46/1995, è sostituito dal seguente:

«2. Particolari requisiti aggiuntivi, legati a peculiari esigenze locali, possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità. Per tali interventi i provvedimenti regionali di localizzazione possono prevedere requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatiche, con riferimento anche all'eventuale anzianità di residenza».

Art. 3.

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, della legge regionale 46/1995 è sostituita dalla seguente:

«a) il reddito annuo complessivo è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi o assegni percepiti, in attuazione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare, handicappati o disabili. Per la definizione di redditi da lavoro dipendente ed assimilati si fa riferimento a quanto previsto dalle norme fiscali vigenti in materia».

2. Il terzo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, della legge regionale 46/1995 è sostituito dal seguente:

«Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora, alla data di pubblicazione del bando, la convivenza istituita duri da almeno due anni, abbia quale fine l'assistenza a persone anziane o non autosufficienti, e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi».

3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3, della legge regionale 46/1995, è sostituita dalla seguente:

«e) per occupante senza titolo si intende chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 46/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge, il territorio regionale è suddiviso negli ambiti territoriali descritti nell'allegato B».

Art. 5.

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 7, della legge regionale 46/1995, è sostituita dalla seguente:

«e) il luogo di presentazione della domanda ed il termine, non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni, per la presentazione stessa».

Art. 6.

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 46/1995 è sostituito dal seguente:

«3. Le domande con la documentazione acquisita sono trasmesse, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando, alla Commissione di cui all'articolo 9 per la formazione della graduatoria. Detta scadenza per bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 200 mila abitanti può essere prorogata di sessanta giorni».

Art. 7.

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 46/1995 è sostituita dalla seguente:

«c) un funzionario regionale»;

2. Il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 46/1995 è sostituito dal seguente:

«7. La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati».

Art. 8.

1. Il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10, della legge regionale 46/1995, è sostituito dal seguente:

«2) in alloggio privo di servizio igienico completo composto di WC, lavabo, doccia o vasca, nonché in alloggio provvisto di servizio igienico completo esterno non in comune con altre famiglie: punti 2»;

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 46/1995 è sostituita dalla seguente:

«c) richiedenti che abitano con il nucleo familiare in alloggio in cui il rapporto tra il totale delle persone residenti nell'alloggio ed il totale dei vani abitabili, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d), risulti essere:

- 1) uguale a 2: punti 1;
- 2) superiore a 2: punti 2;
- 3) superiore a 3: punti 3»;

Art. 9.

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 46/1995 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso, forma la graduatoria provvisoria. Detta scadenza è elevata a novanta giorni per gli ambiti territoriali con popolazione superiore ai 200 mila abitanti».

Art. 10.

1. Il comma 4 dell'articolo 15, della legge regionale 46/1995, è sostituito dal seguente:

«4. Qualora l'assegnatario, titolare della convenzione da almeno cinque anni, chieda la risoluzione della stessa per il trasferimento della residenza in altro Comune o presso istituzioni o strutture comunitarie di ricovero o di cura, possono subentrare nella convenzione stessa nel seguente ordine: il coniuge, gli ascendenti in linea retta di primo grado, i discendenti in linea retta di primo grado e, in caso di loro premorienza, i congiunti dei discendenti in linea retta di primo grado e i discendenti in linea retta di secondo grado. L'aspirante assegnatario deve presentare domanda di voltura della convenzione nei sessanta giorni successivi al rilascio dell'alloggio da parte dell'assegnatario e deve risultare stabilmente residente nell'alloggio da almeno tre anni».

Art. 11.

1. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 46/1995 è sostituito dal seguente:

«4. Il programma di mobilità è comunicato agli interessati, i quali, nei trenta giorni successivi, possono presentare opposizione al legale rappresentante dell'Ente gestore, che decide entro sessanta giorni».

2. Il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 46/1995 è sostituito dal seguente:

«5. Qualora gli interessati rifiutino la mobilità obbligatoria, anche dopo l'eventuale rigetto dell'opposizione presentata al legale rappresentante dell'Ente gestore, sono collocati d'ufficio nella fascia di canone di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c)».

Art. 12.

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 19, della legge regionale 46/1995, è sostituita dalla seguente:

«a) 75 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo inferiore al limite di assegnazione. Il canone, per i nuclei fruitori di soli redditi da lavoro dipendente o pensione, anche in presenza di possesso di un bene la cui rendita catastale rivalutata sia pari o inferiore a lire 50 mila annue, non può eccedere l'8 per cento del reddito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); qualora gli stessi redditi siano inferiori a due pensioni integrate al minimo Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) il canone non può eccedere il 6 per cento del reddito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). In ogni caso il canone non può essere inferiore al 30 per cento del canone di riferimento».

Art. 13.

1. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 46/1995 è sostituito dal seguente:

«5. L'assegnatario ha in ogni caso diritto, su specifica e documentata richiesta, di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'Ente gestore con decorrenza dal mese successivo alla richiesta. L'assegnatario è tenuto ad autocertificare trimestralmente il perdurare della diminuzione di reddito, fino alla successiva indagine reddituale».

2. Il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 46/1995 è sostituito dal seguente:

«6. Qualora l'assegnatario non produca, entro i termini stabiliti dall'Ente gestore, la documentazione richiesta o presenti una documentazione incompleta, si applica un canone pari a due volte l'equo canone. Entro novanta giorni dalla segnalazione da parte dell'Ente gestore dell'inadempienza, il Comune nel quale è situato l'alloggio provvede a verificare che la mancata o incompleta produzione di documentazione sia involontaria, in quanto dipendente da particolari condizioni dell'assegnatario, quali invalidità, anzianità, analfabetismo o altre particolari gravi cause. In tal caso gli uffici comunali provvedono ad attestare all'Ente gestore l'involontarietà della mancata o incompleta produzione di documentazione, nonché a coadiuvare l'assegnatario nella compilazione della documentazione stessa. In pre-

senza della suddetta attestazione di involontarietà, non si applica l'incremento del canone nella misura prevista al primo capoverso del presente comma.».

Art. 14.

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 46/1995 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito nell'ambito regionale il fondo sociale per la corresponsione di contributi per i servizi accessori dell'abitazione, destinato agli assegnatari appartenenti alla fascia di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 19, il cui nucleo familiare sia percettore di soli redditi da pensione di importo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS.».

Art. 15.

1. La lettera b) del comma 1, dell'articolo 29 della legge regionale 46/1995 è sostituita dalla seguente:

«b) abbia trasferito altrove volontariamente la propria residenza o abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'Ente gestore, o ne abbia mutato la destinazione d'uso;».

2. Dopo la lettera f) del comma 1, dell'articolo 29 della legge regionale 46/1995 è aggiunta la seguente:

«f-bis) si renda moroso per un periodo superiore a sei mesi, salvo quanto previsto dall'articolo 31, commi 3 e 4.».

3. Il comma 4, dell'articolo 29 della legge regionale 46/1995 è sostituito dal seguente:

«4. Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione, ad eccezione del caso di trasferimento della residenza da parte dell'assegnatario, della mancata scelta dell'alloggio o stipula della convenzione e della morosità, ove la decadenza è pronunciata d'ufficio ed ha decorrenza immediata.».

Art. 16.

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 46/1995 è sostituito dal seguente:

«1. L'Ente gestore, previa messa in mora dell'inquilino, procede alla risoluzione della convenzione in caso di morosità superiore a sei mesi, con conseguente decadenza dell'assegnazione. Qualora entro tre mesi dalla richiesta della pronuncia di decadenza il Sindaco non vi provveda, la ulteriore morosità è posta a carico dell'Amministrazione comunale.».

2. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 46/1995 la parola «contratto» è sostituita con la parola «convenzione».

Art. 17.

1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 46/1995, è sostituito dal seguente:

«2. Le assegnazioni a titolo provvisorio effettuate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 64/1984, come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 46/1994, possono essere convertite in assegnazioni definitive qualora gli assegnatari comprovino il possesso, al momento dell'assegnazione a titolo provvisorio o della conversione della stessa in assegnazione definitiva, dei requisiti per l'accesso, di cui all'articolo 2 della presente legge.

Alla relativa verifica provvedono le Commissioni previste all'articolo 9.

Qualora non si possa procedere all'assegnazione, l'Ente gestore, previa comunicazione del Comune, dispone il rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo così come previsto all'articolo 30.».

Art. 18.

1. Dopo l'articolo 35 della legge regionale 46/1995 è aggiunto il seguente:

«Art. 35-bis (Particolari adempimenti). — 1. Gli Enti proprietari e gestori di patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nonché gli organismi presso gli stessi operanti, sono tenuti, dietro specifica richiesta, a trasmettere alla Regione, a fini statistici e di osservatorio, atti e documenti prodotti nella materia disciplinata dalla presente legge.».

Art. 19.

1. Alla legge regionale 46/1995 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 35-ter (Norma transitoria). — 1. La Regione, ritenuta la presente legge conforme ai criteri generali previsti per la fase applicativa transitoria della deliberazione CIPE 13 marzo 1995, provvede, successivamente alla revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane, ad adottare ulteriori provvedimenti recettivi.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 luglio 1996

GHIGO

(Omissis).

96R0711

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1996, n. 15.

Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 19 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La regione promuove con la presente legge il recupero a fini abitativi dei sottotetti con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto esistente.

3. Il recupero volumetrico di cui al comma 2 può essere consentito solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti da tutte le urbanizzazioni primarie.

4. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici di cui al comma 2.

5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previa concessione edilizia, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 6.

6. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di m 2,40, ulteriormente ridotta a m 2,10 per i comuni posti a quote superiori a m 1000 di altitudine sul livello del mare, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi m 1,50 per la superficie relativa.

7. Con motivata deliberazione del consiglio comunale, i comuni possono, nel termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e limitatamente alle zone C e D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle presenti norme.

Art. 2.

1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti dovranno avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero potrà avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione.

Art. 3.

1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 1 e 2 non richiedono preliminarmente adozione ed approvazione di piano attuativo né inserimento della relativa volumetria nel programma pluriennale di attuazione.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono classificati come ristrutturazioni ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 «Norme per l'edilizia residenziale».

3. Il recupero dei sottotetti è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni di cui agli artt. 14, 17, 19 e 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 «Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico» e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in deroga agli indici o parametri urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti ed adottati.

4. La norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'art. 14 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6, si applicano limitatamente ai requisiti di visitabilità ed adattabilità dell'alloggio.

5. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

6. Il rilascio della concessione edilizia, di cui all'art. 1, comma 5, comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 «Norme in materia di edificabilità dei suoli», calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 15 luglio 1996

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 marzo 1996 e riapprovata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione nella seduta del 19 giugno 1996. Vistata dal commissario del governo con nota del 5 luglio 1996 prot. n. 21302/2716).

96R0626

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1996, n. 59.

Ordinamento dell'I.R.P.E.T..

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 43 dell'8 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana

1. La presente legge disciplina, a norma dell'art. 51 dello Statuto, il nuovo ordinamento dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).

2. L'Istituto, ai sensi dell'art. 57 dello Statuto, è ente dipendente dalla Regione Toscana per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione indicati nell'art. 2.

Art. 2.

Compiti.

1. Sono compiti dell'Istituto, in particolare:

a) lo studio della struttura socio economica regionale e delle sue trasformazioni, degli andamenti congiunturali e dei relativi strumenti analitici;

b) lo studio delle metodologie di programmazione, di valutazione e di verifica delle politiche;

c) gli studi preparatori per gli atti della programmazione regionale in ordine ai problemi economici, territoriali e sociali;

d) la circolazione delle conoscenze e dei risultati di cui alle precedenti lettere a) e b).

2. L'Istituto, nell'ambito delle medesime materie, compatibilmente con i compiti di cui al comma precedente, può altresì svolgere altre attività di studio, ricerca e consulenza su committenza di soggetti pubblici e privati.

3. Limitatamente ai compiti di cui ai commi precedenti, l'Istituto:

a) stabilisce relazioni con altri enti di ricerca, anche esteri, uffici studi, istituti specializzati, dipartimenti universitari;

b) assume iniziative di formazione specialistica nelle discipline oggetto dell'attività dell'Istituto.

Art. 3.

Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Direttore;

d) il Comitato scientifico;

e) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

Consiglio di amministrazione: composizione e funzionamento

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da sette membri, cinque dei quali eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e due designati rispettivamente dall'ANCI Toscana e dall'URPT. Il Presidente del Consiglio d'amministrazione è scelto dal Consiglio regionale tra i membri di propria elezione.

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quanto il Consiglio regionale che l'ha eletto.

3. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente dell'Istituto e si riunisce almeno ogni trimestre. La convocazione avviene anche su richiesta, con indicazione dell'ordine del giorno, di almeno tre consiglieri.

4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri; ad esse partecipa il Direttore.

5. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza dei consiglieri presenti, salvo le diverse maggioranze richieste dalla presente legge.

6. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la nomina dei membri eletti dal Consiglio regionale.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione: competenze

1. Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera, a maggioranza assoluta, il conferimento dell'incarico e l'eventuale revoca di Direttore dell'Istituto;

b) nomina i componenti del Comitato scientifico;

c) delibera il bilancio preventivo e le sue variazioni, il conto consuntivo, il programma annuale;

d) delibera il programma pluriennale, su proposta del direttore e sentito il parere del comitato scientifico;

e) approva la relazione annuale del Presidente;

f) delibera, a maggioranza assoluta, i regolamenti dell'Istituto;

g) delibera la pianta organica e l'organizzazione generale dei servizi, nonché i provvedimenti relativi al personale ad esso riservati dal regolamento;

h) delibera in ordine alla accettazione di donazioni, oblazioni, contributi.

Art. 6.

Presidente

1. Il Presidente:

a) rappresenta legalmente l'Istituto;

b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;

c) cura i rapporti con gli organi della Regione;

d) presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio, una relazione sull'attività svolta dall'Istituto.

2. Il Presidente designa un membro del Consiglio di amministrazione per la sua sostituzione in caso di impedimento temporaneo o assenza.

Art. 7.

Collegio dei revisori dei conti: composizione

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. I membri del Collegio sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato, contestualmente alla elezione del Consiglio di amministrazione.

3. Il Presidente del Collegio è contestualmente eletto dal Consiglio regionale tra i membri del Collegio stesso.

4. Partecipa, su richiesta del Presidente dell'Istituto, alle sedute del Consiglio di amministrazione.

5. Il Collegio scade con lo scadere del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Collegio dei revisori dei conti: competenze

1. Il Collegio dei revisori dei conti:

a) controlla la regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto, con diritto di accesso, a tale effetto, agli atti e documenti dell'Istituto;

b) relazione sulla conformità del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle norme di legge; la relazione è allegata ai predetti atti;

c) presenta semestralmente al Consiglio ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto.

Art. 9.

Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito a persona dotata di specifici requisiti scientifici nelle materie oggetto dell'attività dell'Istituto nonché di adeguata esperienza organizzativa.

2. Al Direttore compete la direzione scientifica, amministrativa e finanziaria dell'Istituto.

3. A tal fine il Direttore dispone l'organizzazione dei servizi e la utilizzazione del personale.

4. Il Direttore ha, inoltre, il compito di proporre il programma pluriennale e annuale al Consiglio di amministrazione e di disporre l'affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni.

5. La durata dell'incarico di Direttore è stabilita dal Consiglio di amministrazione per un periodo non inferiore ai tre e non superiore ai cinque anni.

6. Il Direttore attribuisce ad un dirigente dell'Istituto il compito di sostituirlo in caso di sua temporanea assenza.

Art. 10.

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto da non più di sette studiosi ed esperti nelle discipline oggetto dell'attività dell'istituto.

2. Il Comitato scientifico elegge al suo interno il Presidente.

3. I membri del Comitato scientifico scadono con lo scadere del Consiglio di amministrazione.

4. Il Comitato scientifico è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta del Presidente dell'Istituto. Alle riunioni partecipa il Direttore.

5. Il Comitato scientifico ha il compito di esprimere:

a) parere preventivo sul programma pluriennale ed annuale di attività;

b) valutazioni sui principali studi e ricerche anche al fine della loro pubblicazione;

c) pareri su ogni altro oggetto, ad esso sottoposto dal Direttore in merito ai contenuti ed ai metodi degli studi e delle ricerche.

Art. 11.

Controllo sugli atti

1. Sono sottoposti ad approvazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, i seguenti atti dell'Istituto:

bilancio preventivo;

conto consuntivo.

2. Ai fini di cui al comma precedente, al bilancio trasmesso per la sua approvazione sono allegati i programmi pluriennale e annuale di attività.

3. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'attività dell'Istituto.

Art. 12.

Scioglimento e decadenza del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, nei casi di inattività, violazione di legge, gravi inadempienze nell'attuazione dei programmi di attività.

2. Lo scioglimento è disposto con deliberazione approvata a maggioranza assoluta ed è preceduto da formale diffida deliberata dalla Giunta regionale a provvedere o a presentare deduzioni in ordine ai fatti contestati entro il termine stabilito.

3. La riduzione per dimissioni, decadenza o morte, del numero dei consiglieri a meno della metà comporta di diritto la decadenza del Consiglio di amministrazione, pronunziata dalla Giunta regionale.

4. In caso di scioglimento o decadenza, il Consiglio regionale procede alla nomina di un commissario e provvede, entro novanta giorni dallo scioglimento o dalla pronunzia di decadenza, alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Indennità di carica e di presenza

1. Al Presidente dell'Istituto è corrisposta una indennità mensile di L. 3.000.000.

2. Agli altri membri del Consiglio di amministrazione è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio stesso, un gettone di presenza di L. 200.000.

3. Al Presidente ed ai membri del Collegio dei revisori è corrisposta una indennità mensile rispettivamente di L. 500.000 e di L. 300.000.

4. Al Direttore è corrisposta una indennità mensile di L. 6.000.000. Tale indennità è raddoppiata nel caso che l'atto di nomina preveda l'esclusività dell'incarico ed il tempo pieno.

5. Al Presidente del Comitato scientifico è corrisposta una indennità mensile di L. 1.000.000.

6. Agli altri membri del Comitato scientifico è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato, un gettone di presenza di L. 200.000.

Art. 14.

Rimborsi spese

1. Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di amministrazione, al Presidente ed agli altri membri del Collegio dei revisori dei conti, al Direttore, al Presidente ed agli altri membri del Comitato scientifico, qualora per lo svolgimento dei compiti attribuiti si rechino fuori del comune ove ha sede l'Istituto, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

2. Gli stessi soggetti, con esclusione del Direttore, hanno altresì diritto al rimborso, nella misura stabilita al comma precedente, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organismi, e per i membri del Comitato scientifico anche alle sedute del Consiglio di amministrazione, qualora risiedano in un comune distante almeno dieci chilometri dal comune ove ha sede l'Istituto.

3. Il rimborso di cui al comma precedente compete nei soli casi di spostamento del soggetto interessato al fine di partecipare alle sedute degli organismi di cui al comma medesimo. Comunque il rimborso non compete quando il soggetto sia tenuto a tale spostamento per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.

Art. 15.

Programmi di attività

1. Il programma pluriennale di attività indica le linee generali dell'attività di ricerca dell'Istituto e pone gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato.

2. Il programma annuale di attività si articola nel: a) programma istituzionale in cui sono indicati gli studi e le ricerche da svolgere nell'anno di riferimento secondo quanto deliberato dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio; b) programma delle altre attività dell'Istituto.

3. Le richieste degli organi regionali di cui al comma precedente sono trasmesse all'Istituto dalla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno.

4. Il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale possono richiedere all'Istituto la messa a loro disposizione delle conoscenze e delle informazioni in suo possesso.

Art. 16

Attività comuni con la Regione ed altri enti

1. L'Istituto e la Regione possono svolgere attività comuni di documentazione, di informazione ed elaborazione statistica, di informazione bibliografica ed altre attività similari.

2. L'Istituto può partecipare a similari attività comuni anche con altri enti pubblici e privati.

Art. 17.

Regolamenti

1. I regolamenti dell'Istituto disciplinano il funzionamento degli organi, la pubblicità degli atti e le modalità di accesso dei terzi ai dati ed alle informazioni in possesso dell'Istituto, l'organizzazione degli uffici, organizzazione del lavoro e le modalità di reclutamento del personale.

Art. 18.

Uffici e personale

1. Organizzazione degli uffici, l'organizzazione del lavoro e le modalità di reclutamento del personale, sono regolati in relazione alla specificità dei compiti dell'Istituto, nel rispetto dei principi e dei criteri fondamentali di cui al d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.

2. Al personale dipendente dall'Istituto si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni/Enti locali.

3. L'Istituto svolge di norma le attività di propria competenza avvalendosi del personale interno, assunto anche per una durata predeterminata in funzione dell'attività da svolgere.

4. L'Istituto può inoltre avvalersi della collaborazione di organismi esterni idonei allo scopo o di esperti di provata capacità, ai quali possono anche essere affidati studi e ricerche su oggetti specifici.

Art. 19.

Finanziamento, esercizio finanziario e contabilità

1. Al finanziamento dell'Istituto si provvede:

a) con il contributo annuale della Regione di L. 3.550.000.000, a copertura delle spese di funzionamento e delle attività di cui all'art. 2, comma 1, incluse quelle previste nel programma istituzionale di cui all'art. 15, comma 2, lett. a);

b) con i proventi derivanti da attività dell'Istituto a favore di soggetti pubblici e privati.

2. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio con l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il bilancio preventivo è approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

4. Il conto consuntivo è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'anno finanziario.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano la contabilità della Regione.

6. Il contributo di cui al comma 1 lett. a), già stanziato sui capitoli 01200 e 01250 del bilancio di previsione 1996, è aggiornato annualmente, a decorrere dal 1997, sulla base dell'indice ISTAT del costo del lavoro. La descrizione del predetto capitolo 01200 è modificata in conseguenza dell'entrata in vigore della presente legge.

7. Alla copertura della spesa per il contributo di cui al comma 1 lett. a) si provvede annualmente con legge di bilancio.

Art. 20.
Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 12 dicembre 1989, n. 83 «Nuova disciplina dell'IRPET».

2. A decorrere dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge sono, altresì, abrogate le leggi regionali 29 maggio 1980, n. 74 «Ordinamento degli uffici, e stato giuridico ed economico dell'IRPET» e 2 maggio 1985, n. 49 «Ordinamento degli uffici e del personale dell'IRPET - Modifiche ed integrazioni alla LR 29 maggio 1980, n. 74».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 luglio 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 18 giugno 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 23 luglio 1996.

96R0646

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1996, n. 60.

Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 43 dell'8 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina, in conformità con le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di seguito indicata come legge statale, l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dovuto alla Regione ai sensi dell'articolo 3 della legge medesima.

Art. 2.
Elementi essenziali del tributo

1. Il tributo è applicato ai rifiuti solidi di cui all'articolo 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 nonchè ai fanghi palabili:

- a) conferiti in discarica ai fini dello stoccaggio definitivo;
- b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia.

2. La base imponibile è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti e smaltiti ai sensi del precedente comma.

3. L'ammontare dell'imposta è fissato, per chilogrammo di rifiuti, con legge regionale entro il 31 luglio di ciascun anno per l'anno successivo ovvero, in mancanza della legge regionale, nella misura vigente per l'anno precedente.

4. Il tributo dovuto risulta dall'applicazione dell'ammontare dell'imposta di cui al terzo comma nonchè dei coefficienti di correzione previsti dall'articolo 3, comma 29 della legge statale.

Art. 3.
Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del tributo è il gestore della discarica o dell'impianto di incenerimento di cui all'articolo 2, anche qualora sia lo stesso produttore dei rifiuti.

Art. 4.
Quota riservata alle Province

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 27 della legge statale una quota pari al dieci per cento del tributo è dovuto alle Province ed è ripartita tra le stesse con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto al successivo articolo 6 in proporzione all'ammontare del gettito tributario derivante dalle discariche e dagli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna Provincia.

2. La suddetta quota viene corrisposta al netto delle somme eventualmente rimborsate ai contribuenti ai sensi del successivo articolo 19.

TITOLO II
DISCARICHE E IMPIANTI AUTORIZZATI

Art. 5.
Determinazione della base imponibile

1. Ai fini della determinazione della base imponibile, presso tutte le discariche e impianti di cui all'articolo 2 sono tenuti appositi registri, con fogli numerati e bollati dall'Ufficio del Registro, nei quali vengono giornalmente annotate le operazioni di conferimento, con la indicazione del soggetto conferente e della quantità di rifiuti conferiti.

2. Ai fini dell'applicazione dell'ammontare dell'imposta, le quantità dei rifiuti sono specificate con riferimento alle tipologie di cui all'articolo 3, comma 29 e 40 della legge statale.

3. Nei casi in cui, in conformità alle disposizioni in materia di rifiuti, sia prevista la tenuta dei registri, conformi ai requisiti di forma di cui al comma 1 e contenenti tutte le informazioni di cui ai precedenti commi, la base imponibile viene determinata con riferimento alle annotazioni contenute nei medesimi.

Art. 6.
Versamento del tributo

1. Il tributo è versato alla Regione, entro i termini stabiliti dall'articolo 3, comma 30, della legge statale, su apposito conto corrente postale.

Art. 7.
Dichiarazione annuale

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i soggetti passivi di cui all'articolo 3 trasmettono alla competente struttura tributaria della Regione una dichiarazione, in triplice copia, riepilogativa dell'attività svolta e dei pagamenti tributari effettuati, nell'anno precedente, contenente almeno i seguenti dati:

- a) denominazione e sede del gestore e generalità complete del legale rappresentante;
- b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;
- c) quantità complessive dei rifiuti conferiti nonchè quantità parziali per ogni tipologia di rifiuto;
- d) indicazione del versamento del tributo effettuato.

2. Ai fini della dichiarazione deve essere utilizzata apposita scheda sottoscritta dal legale rappresentante.

3. La scheda è approvata dalla Regione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e pubblicata nel *Bollettino Ufficiale*.

4. La Regione adotta le misure necessarie per rendere disponibili le schede in questione ai soggetti interessati.

5. Una delle copie della dichiarazione è inviata, da parte della Regione, alle Province ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento.

Art. 8.

Fattispecie di inadempimento

1. Ai fini dell'applicazione delle pene pecuniarie di cui al successivo articolo 16, il mancato utilizzo ai fini della dichiarazione, della scheda di cui all'articolo 7, equivale a omessa presentazione della dichiarazione.

2. Ugualmente equivale a omessa presentazione, la non completa compilazione della scheda ovvero la sua trasmissione oltre il termine di cui all'articolo 7, comma 1.

TITOLO III

DISCARICHE ABUSIVE E ABBANDONO, SCARICO E DEPOSITO INCONTROLLATO

Art. 9.

Applicazione del tributo

1. Il tributo di cui alla presente legge si applica, ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della legge statale, anche ai rifiuti solidi e ai fanghi palabili:

- a) conferiti in discariche abusive;
- b) abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato.

2. La base imponibile è costituita dalla quantità di rifiuti determinata nel corso del procedimento per l'accertamento delle violazioni tributarie di cui al successivo articolo 11.

3. Ove necessario ai fini della determinazione della quantità e tipologia di rifiuti, la Regione si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 18 aprile 1995, n. 66 «Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana».

4. Nei casi di cui al presente articolo, oltre al pagamento del tributo, sono dovute le penalità previste al successivo articolo 16, comma 2.

Art. 10

Soggetto passivo

1. Al pagamento del tributo, delle penalità è tenuto, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1 lett. a), il soggetto che gestisce, anche non in via esclusiva, la discarica abusiva nonché, in solido con il medesimo, ogni soggetto che utilizzi o abbia utilizzato la discarica, individuato a seguito dell'accertamento sull'esistenza di quest'ultima.

2. Qualora non sia individuato alcun soggetto utilizzatore, l'obbligazione solidale di cui al precedente comma è a carico del proprietario del terreno su cui insiste la discarica abusiva.

3. L'obbligazione solidale di cui ai commi precedenti non opera qualora l'utilizzatore o, in mancanza, il proprietario abbia presentato denuncia di discarica abusiva alla Regione precedentemente all'accertamento della discarica stessa.

4. La denuncia di cui al comma precedente è presentata alla Provincia territorialmente competente tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo che comunque consenta l'accertamento della data di ricevimento da parte della Provincia e deve contenere, oltre le generalità e il recapito del denunciante, l'indicazione della esatta ubicazione della discarica abusiva e la descrizione dei rifiuti ivi esistenti.

5. La Provincia provvede immediatamente alla verifica di quanto denunciato ed alla constatazione delle violazioni e, fermi gli adempimenti di propria competenza per le violazioni attinenti lo smaltimento dei rifiuti, trasmette gli atti alla Regione per l'accertamento delle violazioni tributarie ai sensi del successivo articolo 11.

6. La solidarietà di cui ai precedenti commi opera anche nei casi in cui il gestore della discarica non sia stato individuato.

7. Soggetto passivo, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lett. b) è il soggetto che abbandona, scarica o deposita in modo incontrollato i rifiuti.

TITOLO IV

ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO, RIMBORSI

Art. 11.

Accertamento delle violazioni tributarie

1. Il controllo sulla corretta applicazione della presente legge, oltre che dalla struttura regionale di cui all'articolo 7, comma 1, è esercitato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 33, della legge statale tramite ispezioni e verifiche presso i luoghi adibiti all'esercizio dell'attività di discarica, o di incenerimento e presso gli altri luoghi dove sono custoditi i registri di cui all'articolo 5 e l'altra documentazione inerente le attività in questione.

2. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, di una quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 3 comma 40 della legge statale, questi si presumono, salvo prova contraria, conferiti alla data della redazione del processo verbale di cui all'articolo 3, comma 33 della legge statale.

3. Ai fini delle ispezioni e verifiche di cui al comma 2 precedente e dell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 3, comma 33 della legge statale, il Presidente della Provincia o l'altro soggetto competente in base all'ordinamento interno, individua i dipendenti adibiti a tali attività. L'atto di individuazione ha gli effetti dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 33 della legge statale, fermo restando che l'attività in questione è svolta nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento interno.

4. I dipendenti della Provincia di cui al comma precedente sono dotati di speciale tessera di riconoscimento con l'indicazione «agente abilitato all'accertamento delle violazioni tributarie ai sensi della legge n. 549/95», che deve essere esibita al momento dell'ispezione o della verifica.

5. Nei casi disciplinati nel Titolo 3 della presente legge, l'accertamento tributario è effettuato anche sulla base dei processi verbali redatti dagli agenti competenti all'accertamento delle infrazioni in materia di rifiuti. A tal fine gli agenti medesimi provvedono a trasmettere il processo verbale alla struttura regionale di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge.

Art. 12.

Contestazione

1. Le violazioni constatate ai sensi del precedente articolo 11 sono contestate all'interessato tramite avviso di accertamento, da parte del dirigente della struttura regionale di cui all'articolo 7, comma 1, con l'invito a provvedere al pagamento di quanto dovuto ai sensi delle lettere a) e b) del successivo comma 2, entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

2. L'avviso è notificato all'interessato nelle forme di legge e deve specificare:

a) l'importo del tributo evaso, l'ammontare degli interessi moratori e delle spese di procedimento;

b) l'ammontare della pena pecuniaria, dovuta in caso di mancato pagamento entro il termine di cui al comma 1, pari al minimo edittale della pena prevista dall'articolo 3, comma 31 della legge statale, nonché l'ammontare della sanzione di cui al comma 32 dello stesso articolo 3, pari a tre volte il tributo evaso;

c) la facoltà, ove non si intenda procedere al pagamento, di presentare scritti difensivi e documenti comprovanti l'insussistenza della violazione o la diversa determinazione del relativo importo;

d) l'ufficio presso il quale gli scritti difensivi e i documenti devono essere trasmessi, le modalità e il termine perentorio per la trasmissione, con l'avvertenza che, in mancanza o in caso di difforme valutazione da parte dell'Amministrazione, si procederà all'adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento;

e) la facoltà di ricorso alle Commissioni tributarie ai sensi dell'articolo 3, comma 34, della stessa legge statale;

f) il nominativo del responsabile del procedimento.

Art. 13.

Ordinanza ingiunzione di pagamento

1. Ove non sia stato effettuato il pagamento prescritto nell'avviso di accertamento, nel termine previsto all'articolo 12, comma 1, il dirigente della struttura regionale di cui all'articolo 7, comma 1, adotta ordinanza ingiunzione di pagamento per l'ammontare complessivo dovuto dal trasgressore. Tale ordinanza è notificata all'interessato nei modi di legge ed è titolo esecutivo.

2. Qualora dagli eventuali scritti difensivi e dai documenti presentati dal trasgressore ovvero da ulteriori verifiche effettuate d'ufficio risulti che l'accertamento è parzialmente infondato, l'ordinanza ingiunzione è adottata per il minore importo dovuto.

3. Per la determinazione della pena pecuniaria prevista dall'articolo 3, comma 31, della legge statale si tiene conto della gravità della violazione nonché della personalità del trasgressore, desumibile dalle eventuali precedenti infrazioni tributarie accertate.

4. Nei casi di ritardo, sia nel versamento del tributo sia nella trasmissione della dichiarazione annuale, non superiore a 30 giorni, la pena pecuniaria è applicata nel limite minimo.

Art. 14.

Provvedimento di archiviazione

1. Qualora il trasgressore abbia presentato scritti difensivi e documenti dai quali risulti che l'accertamento non è fondato, ovvero qualora l'infondatezza dell'accertamento sia comunque verificata d'ufficio, il dirigente regionale di cui all'articolo 12, comma 1, adotta provvedimento di archiviazione e ne dà comunicazione all'interessato.

Art. 15.

Riscossione coattiva - Iscrizione a ruolo

1. Qualora il soggetto al quale è ingiunto il pagamento ai sensi dell'articolo 13 non provvede, in tutto o in parte, al pagamento dell'importo indicato nell'ordinanza ingiunzione, la Regione procede alla riscossione coattiva mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ai sensi degli articoli 68 e seguenti del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 16.

Penalità

1. Alla violazione degli obblighi concernenti la registrazione delle operazioni di conferimento dei rifiuti, il versamento del tributo e la dichiarazione annuale si applicano le pene pecuniarie previste dall'articolo 3, comma 31, della legge statale.

2. Nei casi di cui all'articolo 9 è applicata la pena pecuniaria prevista dall'articolo 3, comma 31, della legge statale, nonché la sanzione, pari a tre volte l'ammontare del tributo, prevista dal comma 32 dello stesso articolo 3.

3. Restano ferme le sanzioni, anche a carattere ripristinatorio, previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti ed inquinamento nonché l'azione per il risarcimento del danno ambientale.

4. All'obbligazione di rimessa in pristino e di bonifica dell'area e di risarcimento del danno ambientale, ove dovute ai sensi del precedente comma, si applica la solidarietà di cui all'articolo 10.

Art. 17.

Ricorso alle Commissioni Tributarie

1. Avverso l'avviso di accertamento del tributo e delle relative penalità nonché avverso l'ordinanza-ingiunzione prevista dall'articolo 13 e l'iscrizione a ruolo di cui all'articolo 15, è ammessa l'impugnativa innanzi alle Commissioni tributarie ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 37, della legge statale e dell'articolo 19 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 18.

Prescrizione

1. Il diritto alla riscossione del tributo e delle penalità si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 7.

2. Per le fattispecie di cui all'articolo 9, comma 1, la prescrizione decorre dalla data del verbale dal quale risulta l'esistenza della discarica, dell'abbandono, dello scarico o del deposito.

Art. 19.

Rimborsi

1. In caso di indebito pagamento, i soggetti passivi del tributo ne possono chiedere la restituzione entro il termine di decadenza di tre anni decorrente dalla data del pagamento medesimo, mediante apposita istanza, in duplice esemplare, da presentare alla struttura regionale di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Copia del provvedimento regionale di rimborso è trasmessa alla Provincia nel cui territorio sono ubicati le discariche e gli impianti di incenerimento a giustificazione delle trattenute di cui al precedente articolo 4, comma 2.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono disposte le seguenti variazioni del bilancio di previsione 1996 da apportarsi, per analogo importo, agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte «Uscita»:

(Omissis).

2. La descrizione del Cap. 29440 è sostituita dalla seguente:

«Fondo per la minore produzione dei rifiuti e per le altre finalità previste dall'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

Art. 21.

Utilizzazione dei fondi

1. Il Fondo per la minore produzione di rifiuti è costituito dal 20 per cento dell'ammontare versato a titolo di tributo, esclusa la parte derivante dall'applicazione del tributo ai fanghi di risulta ed al netto della quota di spettanza delle Province.

2. Il Fondo per investimenti di tipo ambientale è costituito dal 20 per cento dell'ammontare del tributo riferito ai fanghi di risulta, al netto della quota di spettanza delle Province.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento degli interventi destinati a favorire la minore produzione dei rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, le forme di smaltimento alternative alle discariche, la bonifica dei suoli inquinati e il recupero delle aree degradate, per la istituzione e il mantenimento delle aree naturali protette nonché per il finanziamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana.

4. Ai fini della ripartizione del Fondo per la minore produzione dei rifiuti tra i settori di intervento di cui al comma 3, la Giunta regionale, tenuto conto delle previsioni del Programma Regionale di Sviluppo, delibera, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 7 novembre 1994, n. 81 e successive modificazioni, la destinazione delle risorse medesime e la conseguente disponibilità da parte delle strutture organizzative competenti.

5. Il Fondo di cui al comma 2 è destinato ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo cui afferiscono i fanghi di risulta.

6. Le risorse dei Fondi sono utilizzate in conformità alle procedure previste dalle leggi regionali.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22.

Comunicazioni

1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di incenerimento senza recupero di energia ai sensi della legislazione statale e regionale in materia, comunicano alla struttura tributaria regionale di cui al precedente articolo 7, comma 1, le nuove autorizzazioni entro trenta giorni dal rilascio.

2. Sono parimenti comunicate entro il termine previsto al precedente comma le cessazioni di attività ed eventuali altre modificazioni intervenute rispetto alle autorizzazioni concesse.

Art. 23

Determinazione dell'ammontare dell'imposta

1. Per l'anno 1996 l'ammontare dell'imposta è determinata, in conformità a quanto previsto all'articolo 3, comma 38 della legge statale, nella misura prevista dalla legge medesima.

Art. 24.

Norma transitoria

1. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 38 della legge statale, l'ammontare del tributo dovuto per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico è determinato nella misura minima di lire 2 per ogni chilogrammo conferito.

2. Per l'anno 1996 il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta di cui all'articolo 22 per la quantità, espressa in chilogrammi, dei rifiuti conferiti.

3. Qualora i pagamenti effettuati ai sensi del precedente comma 1 risultino inferiori o superiori all'importo dovuto sulla base di quanto stabilito dal decreto ministeriale citato, i relativi conguagli saranno effettuati con il versamento della prima scadenza trimestrale successiva alla data di efficacia del decreto ministeriale stesso.

4. Qualora, ai sensi della normativa vigente, il gestore della discarica o dell'impianto non sia tenuto alla compilazione dei registri in conformità a quanto previsto ai sensi dell'articolo 5, per il periodo decorrente dal 1 gennaio 1996 alla data di entrata in vigore della presente legge, la quantità dei rifiuti conferita è attestata dallo stesso soggetto passivo con dichiarazione, sottoscritta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme», da trasmettere alla Regione contestualmente alla dichiarazione annuale di cui all'articolo 7.

Art. 25.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma da 34 a 40, della legge statale.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 luglio 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 18 giugno 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 23 luglio 1996.

96R0647

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1996, n. 30.

Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Con la presente legge la Regione, ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione e in attuazione dei principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente: «Ordinamento delle autonomie locali», e successive modificazioni, detta norme in ordine all'istituzione di nuovi comuni, alle modifiche delle circoscrizioni territoriali e della denominazione dei comuni, nonché all'esercizio di ogni altra funzione attribuita alla Regione in materia di circoscrizioni comunali, per realizzare un più razionale assetto del territorio e una più efficiente organizzazione dei pubblici servizi.

Art. 2.

Riserva di legge regionale

1. L'istituzione di nuovi comuni e le modifiche delle circoscrizioni territoriali e delle denominazioni dei comuni sono disposte mediante legge regionale nel rispetto dell'articolo 133 della Costituzione e degli articoli 6, comma 2, punto 11, e 41, comma 3, dello Statuto della Regione, sentite le popolazioni interessate ai sensi e con le modalità previste dalla legislazione regionale in materia di referendum.

2. Non può essere indetto un nuovo referendum per identica modifica territoriale o di denominazione dei comuni prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di pubblicazione dei risultati della precedente consultazione popolare.

Art. 3.

Istituzione di nuovi comuni

1. L'istituzione di nuovi comuni può aver luogo nei seguenti casi:

- a) fusione di due o più comuni contigui;
- b) costituzione in comune autonomo di parte del territorio di uno o più comuni.

2. Salvi i casi di fusione di più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti che altri comuni scendano al di sotto di tale limite. Per l'istituzione di nuovi comuni e per la riduzione territoriale di comuni già esistenti è, altresì, necessario che gli stessi abbiano i mezzi finanziari sufficienti ad assicurare i pubblici servizi e il pareggio dei rispettivi bilanci.

Art. 4.

Modifiche delle circoscrizioni territoriali e della denominazione dei comuni

1. Alle modifiche delle circoscrizioni territoriali dei comuni si procede nei casi di:

- a) incorporazione di uno o più comuni in un altro;
- b) aggregazione ad altro comune di parte del territorio di uno o più comuni.

2. La denominazione dei comuni può essere modificata in seguito al mutamento della rispettiva circoscrizione territoriale, ovvero quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche.

Art. 5.

Decentramento e municipi

1. Nei comuni risultanti da fusione o incorporazione la legge regionale prevede che siano garantite adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi alle comunità di origine. In particolare, la legge regionale, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, può prevedere la costituzione di municipi, privi di personalità giuridica, con lo scopo di valorizzare i caratteri peculiari delle popolazioni locali, di gestire i servizi di base, nonché di esercitare altre funzioni eventualmente delegate dal comune.

2. La legge regionale istituisce comunque i municipi di cui al comma 1 qualora i comuni interessati ne facciano richiesta deliberata con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati ai rispettivi consigli.

3. La legge regionale che istituisce il municipio ne determina l'ambito territoriale e identifica i servizi di base attribuibili.

4. L'ordinamento del municipio è disciplinato dallo statuto e dal regolamento comunale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni.

Art. 6.

Unione di comuni

1. Qualora due o più comuni costituiscano un'unione ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi, devono trasmettere l'atto costitutivo e il regolamento dell'unione stessa, non appena esecutivi, alla Giunta regionale, anche ai fini della loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Entro dieci anni dalla data di costituzione dell'unione, i comuni, qualora intendano pervenire alla fusione, devono inoltrare alla Giunta regionale apposita richiesta, deliberata dai quattro quinti dei consiglieri assegnati ai rispettivi consigli, per la presentazione di una proposta di legge volta alla fusione. Qualora il suddetto termine non venga rispettato l'unione è automaticamente sciolta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni.

3. In caso di erogazione all'unione, da parte della Regione, di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli comuni, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, se non è intervenuta la richiesta dei comuni interessati, allo scadere del decimo anno dalla costituzione dell'unione la Giunta regionale predispone comunque la proposta di legge volta alla fusione dei comuni partecipanti all'unione.

Art. 7.

Programma regionale

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone lo schema di programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, tenendo conto anche delle unioni già costituite o in fase di costituzione, delle comunità montane e dei consorzi tra enti locali esistenti.

2. Lo schema di programma predisposto dalla Giunta è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Entro sei mesi dalla pubblicazione, le province esprimono il proprio parere e possono formulare osservazioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni. Il parere si intende reso favorevolmente qualora non intervenga entro il termine fissato.

3. La Giunta regionale, entro i successivi sei mesi, si esprime sui pareri espressi e le eventuali osservazioni e sottopone lo schema di programma al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione.

4. Il programma è aggiornato ogni cinque anni con le stesse procedure di cui al presente articolo.

Art. 8.

Contenuto del programma regionale

1. Il programma regionale, in attuazione delle norme contenute nella legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, individua le realtà territoriali per le quali occorre procedere ad una modifica delle relative circoscrizioni comunali e può essere articolato in diverse fasi temporali.

2. Per favorire la fusione di più comuni il programma regionale contiene i criteri per la determinazione dei contributi aggiuntivi di cui all'articolo 6, comma 3, da erogare alle unioni di comuni tenendo conto dei seguenti fattori:

a) numero dei comuni interessati;

b) entità delle popolazioni dei comuni aderenti all'unione, con priorità per le unioni cui partecipano in maggioranza comuni con popolazione inferiore ai duemila abitanti;

c) rapporto tra i servizi erogati dai singoli comuni e quelli erogabili dall'unione.

3. Per diffondere la cultura della fusione e per favorire la spontanea unione dei piccoli comuni ed acquisire dati concreti sulla fattibilità e convenienza della gestione associata di servizi pubblici tra enti locali, il programma regionale prevede l'erogazione di contributi:

a) alle comunità montane, anche riunite in consorzio tra loro o con comuni montani, per la realizzazione di strutture tecnico-amministrative necessarie dell'esercizio associato delle funzioni e/o dei servizi previsti dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ovvero a loro delegate dai singoli comuni a seguito di trasferimento di funzioni regionali;

b) agli enti locali che si associno con le forme previste dagli articoli 24 e 25 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, con il fine della sperimentazione della gestione associata di pubblici servizi e/o funzione, per una futura unione e fusione, per spese di primo impianto.

4. I contributi di cui al comma 3, lettere a) e b) sono determinati in rapporto al numero dei comuni aderenti la cui popolazione sia inferiore ai cinquemila abitanti e sono rinnovabili per un massimo di tre anni, con obbligo di verifica annuale dei costi e dei ricavi, nonché del miglioramento e ampliamento dei servizi resi.

5. Per le finalità di cui al comma 3, il programma regionale prevede spese per la promozione, divulgazione e ricerche, effettuate dalla Regione e dagli altri enti locali, in materia di unioni.

Art. 9.

Modalità per l'esercizio dell'iniziativa legislativa in materia di circoscrizioni comunali e denominazione dei comuni

1. Per l'istituzione di nuovi comuni, la modifica delle circoscrizioni territoriali e delle denominazioni dei comuni, l'iniziativa legislativa compete ai soggetti di cui all'articolo 28 dello Statuto regionale.

2. Il singolo comune, ovvero i comuni o gli elettori della Regione che non raggiungono il numero sufficiente per acquisire la titolarità del potere di iniziativa legislativa, da esercitarsi in conformità alla legge regionale 17 giugno 1980, n. 63, possono presentare la propria richiesta alla Giunta regionale che, previa verifica di conformità al programma regionale di cui all'articolo 7, sottopone al Consiglio regionale la corrispondente proposta di legge o respinge la richiesta entro novanta giorni.

3. La proposta di legge relativa all'istituzione di un nuovo comune o alla modifica della circoscrizione territoriale di comuni deve essere accompagnata, a cura dei soggetti proponenti, da una relazione illustrativa che deve contenere:

a) dettagliata descrizione dei confini dell'istituendo comune e di tutti i comuni interessati dalla variazione territoriale con riferimento alla situazione esistente e a quella risultante dalla istituzione o variazione;

b) cartografia 1:10.000, o superiore, relativa ai confini di cui alla lettera a);

c) indicazioni di natura demografica, topografica, socio-economica, che motivino l'istituzione del nuovo comune o la modifica territoriale;

d) schemi di bilancio che riflettano la situazione patrimoniale e finanziaria del nuovo comune o dei comuni interessati dalla modifica territoriale, anche a modifica avvenuta;

e) proposta di riorganizzazione e di gestione dei servizi pubblici sul territorio interessato che evidenzii i vantaggi economici per gli enti locali e la migliore resa dei servizi all'utenza.

4. La relazione di accompagnamento alla proposta di legge relativa alla modifica di denominazione comunale deve contenere specifiche indicazioni sulle esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche che motivano il cambiamento richiesto.

5. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 deve essere depositata nelle sedi dei comuni interessati con avviso di deposito affisso negli albi pretori dei comuni stessi, quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale di indizione del referendum, necessario per la consultazione delle popolazioni interessate e fino alla data di chiusura delle votazioni.

Art. 10.

Definizione dei rapporti patrimoniali ed economici in seguito a modifiche territoriali

1. A seguito di modifica delle circoscrizioni territoriali di comuni, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di rapporti con gli enti locali, provvede con propria deliberazione alla definizione dei rapporti patrimoniali ed economici, e del relativo personale, effettuando la separazione patrimoniale ed il riparto delle attività e passività.

2. Per le attività istruttorie necessarie alla definizione dei rapporti di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale di un commissario coadiuvato da uno o più sub-commissari, tutti scelti tra i dipendenti regionali con qualifica non inferiore alla settima, esperti sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico-contabile che l'aspetto tecnico-giuridico.

Art. 11.

Incertezza sui confini comunali

1. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione alla determinazione dei confini di comuni appartenenti a province diverse nei casi di incertezza su tali confini su richiesta dei consigli dei comuni interessati.

2. La richiesta di determinazione dei confini da parte dei consigli dei comuni interessati deve essere corredata dalla documentazione catastale, cartografica, storica e descrittiva necessaria a documentare in maniera puntuale la realtà esistente.

3. Entro novanta giorni dalla richiesta, le competenti strutture regionali istruiscono il procedimento della determinazione dei confini, verificando la documentazione allegata ed effettuando eventuali ispezioni dei luoghi.

4. La Giunta regionale delibera sulle richieste di determinazione dei confini entro sessanta giorni dal completamento dell'istruttoria di cui al comma 3.

5. Qualora i comuni interessati appartengano alla stessa provincia, alla determinazione dei confini provvede, ai sensi dell'articolo 12, l'amministrazione provinciale competente.

6. Qualora, a seguito della determinazione dei confini, si renda necessaria una definizione dei rapporti patrimoniali tra i comuni interessati, si applicano le procedure di cui all'articolo 10.

Art. 12.

Funzioni delegate alle province

1. La provincia è delegata a provvedere:

a) in ordine alla determinazione e spostamento di sedi comunali comprese nel territorio di competenza, su richiesta dei consigli comunali motivata da esigenze sociali, economiche e funzionali;

b) alla determinazione, in caso di incertezza, dei confini dei comuni rientranti nell'ambito del territorio di competenza.

2. Le province adottano i provvedimenti di competenza entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'ultima richiesta dei singoli consigli comunali interessati.

3. Le province sono tenute a comunicare i provvedimenti adottati e a fornire chiarimenti e notizie, nonché a presentare una relazione sullo svolgimento delle funzioni delegate entro il 31 dicembre di ogni anno, all'Assessorato regionale competente in materia di rapporti con gli enti locali.

4. La Giunta regionale esercita i poteri di direttiva e vigilanza sulle funzioni delegate in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 68. e successive modificazioni.

5. Le spese sostenute dalle province per l'esercizio delle funzioni delegate sono a totale carico della Regione e vengono annualmente rimborsate in base a rendiconti presentati congiuntamente alla relazione di cui al comma 3.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1996 la spesa complessiva di lire 595.000.000 (cinquecentonovantacinquemilioni). A tal fine vengono istituiti i seguenti capitoli con la dotazione a fianco di ciascuno indicata:

capitolo 11335 denominato: «Spese per gli adempimenti relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di circoscrizioni comunali: istituzione comuni, unioni, fusioni, programma regionale e suo aggiornamento ai sensi degli artt. 11 e 22 della Legge n. 142 del 1990. Referendum consultivi e attività connesse. (Spesa obbligatoria)».

Dotazione - Lire 590.000.000 (cinquecentonovantamilion);

capitolo 11337 denominato: «Rimborso per funzioni delegate alle province in materia di spostamento delle sedi comunali e determinazione dei confini».

Dotazione - Lire 5.000.000 (cinquemilioni).

2. Per l'anno finanziario 1996 agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 11305 del bilancio di previsione 1996, per l'importo totale di Lire 595.000.000 (cinquecentonovantacinquemilioni).

3. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 14.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 19 settembre 1974, n. 63, concernente: «Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, in materia di circoscrizioni comunali, polizia locale, urbana e rurale».

2. Sono abrogate, altresì, tutte le disposizioni regionali incompatibili con la presente legge.

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti inerenti all'istituzione di nuovi comuni, o alle modifiche delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali in corso al momento della sua entrata in vigore.

2. Nelle more dell'approvazione del programma quinquennale di cui agli articoli 7 e 8 i contributi di cui all'articolo 8, comma 3, sono erogati dalla Regione, previa determinazione di criteri transitori effettuata con deliberazione del Consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 30 luglio 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 27 luglio 1996.

96R0749

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1996, n. 31.

Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alla legge regionale 22 ottobre 1994, n. 42.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 55 del 1° agosto-1996)

IL COMMISSARIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai Comuni singoli o associati o da soggetti a prevalente capitale pubblico a supporto del turismo itinerante.

Art. 2.

Aree di sosta

1. I Comuni, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e caravan omologate a norma delle disposizioni urgenti.

2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 sono dotate di:

- pozzetto di scarico autopulente;
- erogatore di acqua potabile;
- adeguato sistema di illuminazione;
- contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;
- toponomastica della città.

3. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20 per cento ed indicata con l'apposito segnale stradale. L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati.

4. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di 48 ore consecutive. I Comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.

Art. 3.

Affidamento della gestione delle aree a privati

1. I Comuni provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa.

2. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le presenze alle aziende di promozione turistica competenti per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

Art. 4.

Contributi

1. La Regione, per la realizzazione delle aree di cui all'articolo 2, concede contributi in conto capitale ai Comuni, dando priorità a quelli il cui territorio ricade nelle aree dell'obiettivo 5b di cui al regolamento

CEE 2052/88, modificato dal regolamento CEE 2081/93. La Giunta regionale stabilisce criteri e priorità al fine di realizzare una equilibrata dislocazione delle aree attrezzate nel territorio regionale.

2. La Regione concede altresì contributi ai Comuni che intendono ristrutturare o ampliare le aree di sosta già esistenti nel loro territorio.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, fino al limite massimo di lire 20 milioni.

4. Per le aree realizzate da Comuni associati il limite massimo del contributo viene elevato a 25 milioni.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate al Presidente della Giunta Regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per gli anni successivi entro il 30 aprile di ciascun anno.

2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- copia della deliberazione dell'intervento;
- progetto e relativo computo metrico estimativo dei lavori.

3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. L'erogazione dei contributi è disposta dal Dirigente del servizio competente entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione consuntiva di spesa.

Art. 6.

Integrazione alla legge regionale 22 ottobre 1994, n. 42

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 22 ottobre 1994, n. 42 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Realizzazione degli impianti igienico sanitari nei campeggi e villaggi turistici).

1. I campeggi e i villaggi turistici di cui all'articolo 5, sono tenuti entro il 31 marzo 1997, a realizzare gli impianti igienico sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni di autocaravan e caravan ai sensi dell'articolo 185, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'articolo 378 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.»

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4 e autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 350 milioni.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota parte degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 partita 6 dell'elenco 1 per la somma di lire 100 milioni e mediante utilizzazione di quota parte degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202, partita 10 dell'elenco 3 per la somma di lire 250 milioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte, per l'anno 1996, a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno con la denominazione «Contributi in conto capitale ai Comuni per la realizzazione di aree attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti» con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 350 milioni.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 5100101 e 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti rispettivamente di lire 100 milioni e 250 milioni.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Marche.

Ancona, 23 luglio 1996

D'AMBROSIO

96R0761

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1996, n. 32.

Tributo regionale per il diritto allo studio universitario

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 55 del 1° agosto 1996)

IL COMMISSARIO REGIONALE,

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Importo della tassa

1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario prevista dall'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è determinato a decorrere dall'anno accademico 1996/1997 in lire 150.000.

Art. 2.

Oggetto della tassa

1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.

2. I corsi di studio delle Università comprendono i corsi di diploma universitario, di diploma di laurea, di diploma di specializzazione e i corsi di diploma dell'ISEF.

3. La tassa è dovuta alla Regione Marche per l'immatricolazione o l'iscrizione ai corsi di studio delle Università aventi sede legale nella Regione.

Art. 3.

Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da tutti gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ai corsi di cui al precedente articolo.

2. La tassa è dovuta altresì in caso di trasferimento da Università aventi sede legale in altre Regioni.

3. Gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione Marche in unica soluzione all'atto di iscrizione.

Art. 4.

Riscossione della tassa

1. La Regione si avvale delle Università e dell'ISEF per le funzioni relative alla riscossione della tassa di cui all'articolo 1, mediante apposita convenzione da stipularsi tra le parti, nella quale vengono definite le modalità di riscossione e versamento.

Art. 5.

Accertamenti e rimborsi

1. All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali. Le stesse norme si applicano per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi concernenti i tributi di cui al presente articolo.

Art. 6.

Devoluzione dei proventi

1. I proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario versati alle singole Università e all'ISEF sono attribuiti ai rispettivi ERSU per le finalità di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 549/1995.

Art. 7.

Esoneri

1. I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa, di cui alla presente legge, agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi sono determinati nelle stesse forme e modalità di quelle applicate dalle Università per il pagamento dei tributi di propria competenza.

2. Sono esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 390/1991, nonché gli studenti risultanti idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

3. Le Università e l'ISEF rimborsano d'ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi dei commi 1 e 2.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Marche.

Ancona, 24 luglio 1996

D'AMBROSIO

96R762

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 33.

Modifiche alla L. R. 14 aprile 1995 n. 42.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 97 del 23 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (Trattamento indennitario e rimborsi per i consiglieri regionali). — 1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:

- a) indennità di carica e indennità di funzione;
- b) indennità di missione;
- c) indennità per fine mandato e assegno vitalizio.

2. Ai consiglieri sono inoltre corrisposti rimborsi spese, rientranti tra quelli di cui al comma 8bis dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 1bis del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1995, n. 349, per la partecipazione alle riunioni istituzionali e per le attività connesse all'espletamento del mandato».

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è sostituito dal seguente:

«3. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle pubbliche amministrazioni, da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della regione, ovvero da enti ai quali la regione partecipi. Il divieto di cumulo non si applica nei casi in cui assegni, indennità, medaglie o gettoni di presenza siano collegati ad incarichi o ad uffici:

a) che il consigliere o l'assessore rivesta in seguito a nomina da parte del Consiglio, in rappresentanza della regione;

b) che il consigliere o l'assessore sia chiamato a ricoprire, o cui sia eletto o nominato, in virtù di espressa previsione di leggi, o di regolamenti, o di statuti od atti costitutivi di enti o aziende.»

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è sostituito come segue:

«1. Ai Consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'art. 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei deputati.

a) al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 35 per cento;

b) al Vicepresidente della Giunta regionale, ai componenti della Giunta regionale e ai Vicepresidenti del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 22,5 per cento.

c) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello statuto e del regolamento interno del consiglio regionale, nonché ai segretari dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 12,5 per cento;

d) ai Capigruppo dei gruppi consiliari: indennità di funzione pari al 12,5 per cento;

e) ai Vicepresidenti delle commissioni consiliari, istituite a norma dello statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 5 per cento.»

Art. 4.

1. L'articolo 6 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni istituzionali). — 1. Per le spese sostenute in relazione alla presenza alle riunioni del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni consiliari istituite a norma degli artt. 16 e 18 dello Statuto, alle riunioni della Giunta per il regolamento, nonché di altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, è corrisposto ai consiglieri regionali un rimborso spese costituito:

a) da un rimborso forfetario mensile, corrisposto per dodici mensilità annuali, pari al 30 per cento dell'ammontare mensile della diaria corrisposta ai membri della Camera dei Deputati;

b) da un rimborso delle spese di trasporto, calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del consigliere ed il capoluogo della regione per il costo di esercizio al chilometro di un'automobile di cilindrata media, determinato periodicamente dall'Ufficio di Presidenza. Qualora il doppio della distanza suddetta superi i 120 Km, per la parte eccedente i 120 Km il rimborso viene calcolato moltiplicando tale eccedenza per un quinto del prezzo di un litro di benzina super. La distanza predetta è autocertificata dal consigliere, considerando il percorso per lui più agevole tra i vari percorsi possibili: comunque, quando la distanza del luogo di residenza risulti superiore a 120 chilometri, l'importo corrisposto con riferimento ad un percorso di 24 chilometri. Il rimborso delle spese di trasporto non spetta ai consiglieri che risiedono nel comune di Bologna, nè ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di una autovettura di servizio o di una autovettura a guida libera di proprietà dell'Amministrazione regionale.

2. Nel caso in cui le riunioni di cui al comma 1 si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, il rimborso di cui alla lettera b) del comma 1 compete a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione, ed è commisurato alla distanza tra questo comune e quello di residenza di ogni consigliere.

3. Il rimborso di cui alla lettera b) del comma 1 è liquidato su sedici presenze mensili per tutti i consiglieri regionali, indipendentemente dalle funzioni e dalle attività svolte a norma di Statuto.

4. Per ogni assenza, anche giustificata, alle riunioni di cui al comma 1 è operata una trattenuta pari ad un sedicesimo dell'importo liquidato a norma del comma 1, lettera b).

5. Al consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui al comma 1, non è corrisposto il rimborso di cui alla lettera a) del comma 1, ferme restando le trattenute disposte dal comma 4.

6. Le trattenute di cui ai commi 4 e 5 non sono operate:

a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi indicati al comma 1;

b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 1 sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di Commissioni consiliari di cui il consigliere non è componente ma alle quali è intervenuto in sostituzione, a norma del Regolamento interno, di altro componente; o quale proponente di argomenti sottoposti all'esame della Commissione; o quale presentatore di interrogazioni cui si dia risposta in Commissione;

c) quando il consigliere abbia comunque partecipato, nel mese, a non meno di sedici delle riunioni di cui al comma 1, comprese quelle di cui alla lettera b) del presente comma 6.

7. I richiami alla indennità di presenza dei consiglieri, contenuti nelle vigenti leggi regionali, si intendono riferiti al rimborso spese di cui al presente articolo.»

Art. 5.

1. L'articolo 7 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Rimborso delle spese connesse all'espletamento del mandato). — 1. Per le spese (trasporto, soggiorni fuori sede, oneri vari) derivanti da attività connesse all'espletamento del mandato, diverse dalla partecipazione alle riunioni di cui all'articolo 6, è corrisposto ai consiglieri regionali un rimborso non superiore a L. 600.000 mensili.

2. I consiglieri, con dichiarazione resa sotto la loro responsabilità, redatta secondo un modello approvato dall'Ufficio di Presidenza, rendono sinteticamente ogni sei mesi l'ammontare delle spese di cui al comma 1 da essi sostenute. A rendicontazione avvenuta, l'Ufficio di Presidenza liquida il relativo rimborso, entro il limite del sestuplo della somma di cui al comma 1, comunque cumulato.

3. L'importo di cui al comma 1 è periodicamente aggiornato, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in relazione all'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati (ISTAT).»

Art. 6.

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42 è sostituito dal seguente:

«3. L'Ufficio di Presidenza può stipulare a nome dei consiglieri che ne facciano richiesta, con oneri a carico dei consiglieri stessi, abbonamenti ferroviari, ovvero a mezzi pubblici di linea sostitutivi di quelli ferroviari, per il percorso dal luogo di residenza dei consiglieri, anche se ubicato fuori del territorio regionale, alla sede del Consiglio regionale.»

Art. 7.

1. La nuova disciplina prevista dagli articoli 4, 5 e 6 della presente legge decorre dal 1° settembre 1996.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il rendiconto di cui al comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, riguarda il

periodo dal 10 settembre al 31 dicembre 1996. Il rimborso viene corrisposto entro il limite del quadruplo della somma di cui al comma 1 dello stesso articolo.

3. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1996, che presenta sufficiente disponibilità. L'Ufficio di Presidenza provvede, per quanto riguarda il bilancio del Consiglio, con propri atti ad istituire o a modificare gli articoli di spesa relativi.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvederà con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 8.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione, e dell'art. 31 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 agosto 1996

L'assessore delegato
SANDRI

96R0690

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 34.

Modifica alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e interventi edilizi a favore degli anziani e modifiche alle legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 97 del 23 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica

1. I commi 4 e 5 dell'art. 26 della legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, sono così sostituiti:

«4. Nei confronti di coloro che all'entrata in vigore della presente legge occupano, ancorché senza titolo, alloggi di edilizia residenziale pubblica, il comune dispone l'assegnazione a sanatoria dell'alloggio in presenza dei requisiti di cui al comma 5. I soggetti interessati dovranno presentare una apposita domanda al comune, e per conoscenza all'ente gestore, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione che quest'ultimo effettua in ordine all'opportunità di sanatoria.

5. L'assegnazione a sanatoria di cui al comma 4, è subordinata:

a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'alloggio non sia stato occupato con effrazione;

b) all'accertamento, a cura della amministrazione comunale, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti per l'accesso vigenti alla data della domanda di assegnazione in sanatoria, salvo il requisito del reddito che non deve superare il doppio di quello stabilito per l'accesso;

c) al recupero, da parte dell'ente gestore, di tutti i canoni e le spese accessorie dovute, a decorrere dalla data di occupazione;

d) all'eliminazione, da parte dell'occupante, di eventuali opere edilizie interessanti le parti comuni del fabbricato in cui è ubicato l'alloggio, ovvero l'area di pertinenza del fabbricato predetto, dallo stesso costruite senza le prescritte autorizzazioni o concessioni.»

2. Il punto 1) del comma 1, dell'art. 43 della legge regionale n. 12 del 1984, come modificato dall'art. 40 della legge regionale n. 13 del 1995 è così sostituito:

«1) Fascia "A":

"canone sociale" pari ad una percentuale non superiore al dieci per cento del reddito del nucleo familiare diminuito di una aliquota per ogni componente del nucleo stesso, escluso l'assegnatario. Tale canone, non inferiore a un canone minimo simbolico di L. 25.000 mensili, aggiornabile dal Consiglio regionale, potrà essere posto a carico del fondo sociale di cui all'art. 37 nei casi indicati dai provvedimenti attuativi del fondo stesso».

3. Al punto 3) del comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 12 del 1984, come modificato dall'art. 40 della legge regionale n. 13 del 1995 viene aggiunto il seguente periodo:

«Tale canone dovrà comunque risultare non inferiore al sei per cento del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare».

Art. 2.

Modifica della legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5 è inserito il seguente articolo:

«Art. 9-bis. (Contributi per la realizzazione di interventi edilizi a favore di anziani). — 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 9, la regione approva i programmi per la concessione dei contributi di cui alla lettera h) del comma 5 dello stesso art. 9 a comuni, istituti autonomi per le case popolari (IACP) e cooperative a proprietà indivisa che recuperano o costruiscono alloggi da destinare in locazione permanente a favore di anziani o nuclei familiari comprendenti anziani.

2. Tali contributi sono concessi in conto capitale fino a copertura del costo complessivo dell'intervento per i comuni e gli IACP e fino al cinquanta per cento per le cooperative a proprietà indivisa.

3. Detti contributi sono erogabili, anche nel corso dei lavori, nella misura massima del settanta per cento dell'importo definito in sede di programma. Le procedure attuative degli interventi e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi saranno stabilite in sede di approvazione dei programmi, uniformemente a quanto previsto per i programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alle legge 17 febbraio 1992, n. 179 e relativi decreti attuativi.»

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 si fa fronte con le somme stanziare al capitolo 32287 della parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1996 e pluriennale 1996-98 e ammontanti complessivamente a L. 23 miliardi di cui L. 8 miliardi per l'esercizio 1996, 8 miliardi per l'esercizio 1997 e 7 miliardi per l'esercizio 1998.

2. In conseguenza di quanto disposto dall'art. 2 la denominazione del Cap. 32287 è modificata nel modo seguente: «Contributi a Comuni, IACP e cooperative a proprietà indivisa per il recupero o la costruzione di alloggi da destinare alla locazione permanente in favore degli anziani (art. 9-bis, legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5)» (Cambio denominazione).

3. Agli oneri successivi all'esercizio 1998 si farà fronte mediante specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

4. Sono revocate le precedenti autorizzazioni di spesa disposte dai sottoelencati provvedimenti di legge:

art. 39 della legge regionale 19 aprile 1994, n. 16;

art. 27 della legge regionale 3 febbraio 1995, n. 7;

art. 30 della legge regionale 22 aprile 1996, n. 9.

Art. 4.

Modifica della legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6

1. La lettera a) del comma 3 della legge 16 febbraio 1989, n. 6, è così sostituita:

«a) interventi attuativi di piani di recupero, programmi di recupero urbano, programmi di riqualificazione urbana».

Art. 5.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione, e dell'art. 31 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 agosto 1996

L'assessore delegato:

SANDRI

96R0691

REGIONE ABRUZZO**LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1995, n. 134.****Istituzione del Fondo regionale per la montagna.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 del 22 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità del Fondo

1. In attuazione dell'art. 2, terzo comma, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente «Nuove disposizioni per le zone montane» la regione Abruzzo istituisce il Fondo regionale per la montagna.

2. Gli interventi a favore delle zone montane individuate dalla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 92, attuati in conformità della normativa di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, vengono finanziati attingendo dal Fondo regionale per la montagna.

Art. 2.

Alimentazione del fondo

1. Il Fondo regionale per la montagna è alimentato dai trasferimenti dello Stato per le assegnazioni annuali derivanti dal Fondo nazionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. La regione Abruzzo concorre all'alimentazione del Fondo con propri stanziamenti stabiliti annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 3.

Ripartizione del Fondo tra le comunità montane

1. La dotazione del Fondo viene ripartita tra le comunità montane per l'attuazione degli interventi speciali di cui all'art. 1, quarto comma, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché per l'erogazione delle provvidenze specificatamente previste dalla medesima normativa.

2. L'utilizzazione delle risorse del predetto Fondo regionale per la montagna è disciplinata annualmente con legge regionale ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Qualora la legge regionale non disponga diversamente, la ripartizione delle risorse a favore delle comunità montane avviene con le modalità previste dalla legge regionale 17 maggio 1985, n. 49, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Per una prima applicazione della presente legge per l'esercizio 1995 nello stato di previsione dell'entrata è istituito ed iscritto per memoria il seguente capitolo:

capitolo 23247 (titolo 2, categoria 3, voce economica 2) denominato: «Assegnazione dello Stato per il Fondo regionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97».

2. Per il medesimo esercizio finanziario i fondi regionali disponibili per l'istituzione del Fondo sono valutati in L. 200.000.000 e la relativa copertura finanziaria è assicurata mediante riduzione dello stanziamento, per competenza e cassa, del capitolo 323000 denominato «Fondo globale occorrente per nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti».

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo sono istituiti ed iscritti i seguenti capitoli:

capitolo 122342 (titolo 2, categoria 2, voce economica 4, aggiornamento economico 3, sezione 10, settore 12) denominato: «Fondo regionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 - Fondi regionali» con uno stanziamento per competenza e cassa di L. 200.000.000;

capitolo 122343 denominato: «Fondo regionale per la montagna di cui all'art. 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 - Fondi statali» per memoria.

4. La partita n. 4 dell'elenco n. 3 è corrispondentemente ridotta.

5. Alla iscrizione delle assegnazioni statali sui pertinenti capitoli si provvede ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 81 del 29 dicembre 1977, sulla scorta dell'acquisizione del relativo provvedimento di assegnazione dei fondi stessi.

6. Per gli esercizi successivi si provvederà con appositi provvedimenti legislativi.

Art. 5.

Norma finale

1. Le risorse regionali stanziate per l'anno 1995 al capitolo 122342 denominato «Fondo regionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 - Fondi regionali -», sono ripartite in quote di uguale ammontare tra le comunità montane e vengono da queste utilizzate per l'attivazione degli sportelli dei cittadini di cui all'art. 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. La giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, emana direttive per la realizzazione di un sistema informatico idoneo al superamento delle difficoltà di comunicazione tra le comunità montane e gli altri enti pubblici.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 1° dicembre 1995

FALCONIO

96R0949

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1995, n. 135.

Modifica della legge regionale 8 novembre 1994, n. 85, recante: «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 del 22 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comma 1, lettera a) dell'art. 17 della legge regionale 8 novembre 1994, n. 85, recante «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale» è così sostituito:

a) il componente la giunta preposto al Servizio sicurezza sociale che la presiede; in caso di assenza o impedimento la commissione viene presieduta dal dirigente del Servizio lavoro ed emigrazione.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 7 dicembre 1995

FALCONIO

96R0950

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1995, n. 136.

Norme per l'accesso alle strutture sanitarie da parte dei cittadini della Regione Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 del 22 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di disciplinare e rendere agevole l'accesso alle strutture del Servizio sanitario nazionale si istituisce, in ogni presidio sanitario della Regione che eroga prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, un ufficio per l'offerta delle prestazioni sanitarie (OPS).

Art. 2.

All'interno dell'OPS dovrà essere attivato, così come previsto dalla legge regionale n. 72/94, un centro unico di prenotazione (CUP) ed uno sportello per le informazioni sulla carta dei servizi della unità sanitaria locale e le relazioni con il pubblico.

La presenza dell'OPS nella struttura sarà resa evidente da opportuna segnaletica.

Art. 3.

Gli OPS avranno il compito di fornire informazioni, anche telefoniche, ai medici e pediatri di base, oltre che agli altri operatori sanitari e non sanitari della propria unità sanitaria locale e di altre unità sanitarie locali, allo scopo di pubblicizzare capillarmente i servizi resi.

Art. 4.

Il personale da destinare agli OPS sarà reperito dai direttori generali delle unità sanitarie locali, in conseguenza della ristrutturazione degli organici delle unità sanitarie locali, così come previsto dal decreto-legge n. 502/92 e dalla legge regionale n. 72/94.

Art. 5.

In base alla grandezza ed al bacino di utenza del presidio, l'organico dell'OPS è composto da: un medico dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, che si potrà identificare anche con il responsabile del presidio, che ne assumerà la responsabilità gestionale. Inoltre da un numero di amministrativi, con un minimo di due, dei quali uno addetto al CUP ed uno all'ufficio relazioni con il pubblico, nel caso di strutture di dimensioni contenute.

Art. 6.

Il suddetto personale dovrà essere accuratamente selezionato ed istruito, e dovrà essere dotato, oltre che di specifica preparazione sulle norme che regolano l'accesso di servizi sanitari, anche di particolare predisposizione al rapporto con il pubblico.

Art. 7.

Il responsabile gestionale dell'OPS risponde, e dipende, dal responsabile del distretto sanitario di base, con il quale si identifica, nel caso di unico OPS nell'ambito del distretto, se trattasi di struttura distrettuale.

Nel caso di struttura ospedaliera il responsabile dipende dal direttore sanitario dell'ospedale.

Art. 8.

È costituita all'interno di ogni unità sanitaria locale della Regione la consulta degli OPS, della quale fanno parte i responsabili gestionali degli uffici, i direttori sanitari degli ospedali della unità sanitaria locale, un medico specialista ambulatoriale della unità sanitaria locale, un medico di medicina generale ed un pediatra di base della unità sanitaria locale, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 9.

La consulta si riunisce trimestralmente e redige una relazione sul funzionamento dell'OPS, rilevando eventuali disfunzioni ed evidenziando il trend qualitativo e quantitativo dei servizi resi nell'ambito delle diverse strutture governate dagli OPS.

Inoltre la consulta propone soluzioni per un migliore funzionamento dei servizi, attraverso l'invio al direttore sanitario ed al direttore generale della relazione medesima.

Art. 10.

I direttori sanitari delle unità sanitarie locali della Regione provvederanno ad inviare all'Assessorato alla sanità, ufficio servizi sanitari di base, una relazione semestrale sul funzionamento degli OPS che evidenzia la possibilità ed i tempi di accesso dei cittadini di servizi sanitari della unità sanitaria locale di cui all'art. 1 della presente legge.

RIFINANZIAMENTO

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bolettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 7 dicembre 1995

FALCONIO

96R0951

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1995, n. 137.

Rifinanziamento per l'anno 1995, con modifiche ed integrazioni, degli interventi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 22 luglio 1987, n. 43 e 17 gennaio 1995, n. 3 - Sport.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 30 del 22 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rifinanziamento

Per l'attuazione degli interventi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 22 luglio 1987, n. 43 e 17 gennaio 1995, n. 3 - Sport, è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di L. 900.000.000.

Art. 2.

Applicazione normativa

Per consentire l'attuazione degli interventi previsti nel precedente art. 1, trova applicazione, per l'anno 1995, la normativa contenuta nell'art. 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 65, nonché quella contenuta nella legge regionale 17 gennaio 1995, n. 3.

Art. 3.

Consulta regionale dello sport

L'art. 6, terzo comma, lettera a) della legge regionale 22 luglio 1987, n. 43, è sostituito dal seguente: «dal componente *pro-tempore* la giunta regionale preposto al settore sport, con funzione di presidente; in caso di impedimento o assenza, lo sostituisce il coordinatore del Settore sport».

L'art. 6, terzo comma, lettera h) della legge regionale 22 luglio 1987, n. 43 è sostituito dal seguente: «da quattro presidenti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ed operanti in Regione, designati, a maggioranza, in una riunione congiunta degli enti medesimi, convocata e presieduta dal presidente regionale del CONI».

Al comma quarto dell'art. 6 della legge regionale 22 luglio 1987, n. 43, dopo la parola «partecipano» è soppressa la parola «senza» ed è sostituita con la parola «con».

Ai lavori della consulta partecipano di diritto, altresì, i dirigenti ed i funzionari del Servizio sport.

La consulta è validamente costituita con la partecipazione di almeno un terzo dei suoi componenti.

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 2 maggio 1995, n. 93, il Servizio sport e tempo libero, caccia e pesca, viene ad assumere la seguente denominazione: «Servizio sport e impiantistica sportiva».

Art. 4.

Risultati sportivi di particolare rilievo

All'art. 8 della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 3, dopo la parola «nazionale» è soppressa la parola «regionale» ed è sostituita con la parola «interregionale».

Art. 5.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 900.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 4, dell'elenco n. 3, capitolo 323000 (Fondi globali occorrenti per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi) allegato al bilancio per l'esercizio in corso:

capitolo 323000 «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti», art. 37, L.R.C., in diminuzione L. 900.000.000;

capitolo 91621 «Contributi per promozione e sostegno dell'attività sportiva di enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, corsi per operatori sportivi: leggi regionali 22 luglio 1987, n. 43 e 17 gennaio 1995, n. 3 - Sport, fondi regionali», in aumento L. 450.000.000;

capitolo 91622 «Contributi a favore di società e associazioni sportive che promuovono lo sport per gli handicappati: legge regionale 17 gennaio 1995, n. 3 - Sport, fondi regionali», in aumento L. 50.000.000;

capitolo 91623 «Contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, convegni, strumentazione sportiva elettronica, pubblicazioni in materia di sport, risultati sportivi di particolare rilievo: leggi regionali 22 luglio 1987, n. 43 e 17 gennaio 1995, n. 3 - Sport, fondi regionali», in aumento L. 400.000.000.

La partita n. 4 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio del medesimo esercizio 1995, è ridotta.

Per gli esercizi futuri, la quantificazione dell'onere sarà determinata dalle annuali leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 e sarà iscritta sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali.

Art. 6.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 7 dicembre 1995

FALCONIO

96R0952

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1995, n. 138.

Contributo per la realizzazione di una enoteca regionale in Ortona.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 del 22 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di valorizzare i vini prodotti nella Regione Abruzzo, con particolare riguardo a quelli di qualità, la Regione istituisce la enoteca regionale.

2. La Regione, riconoscendo la particolare vocazione della fascia collinare della provincia di Chieti in materia di vitivinicoltura, individua in Ortona la sede della enoteca regionale.

3. L'E.R.S.A., nell'ambito delle competenze ad essa demandate in materia di promozione e commercializzazione, provvede alla realizzazione dell'enoteca regionale ricercando ogni utile collaborazione con il comune di Ortona con speciale riferimento alla individuazione della sede, con enti, associazioni di produttori, organizzazioni professionali ed interprofessionali.

Ai fini della gestione, l'E.R.S.A. può avvalersi anche di strutture ed organizzazioni diverse.

Art. 2.

1. Per la realizzazione dell'Enoteca regionale, l'E.R.S.A. provvederà con fondi propri e con il contributo di L. 100.000.000 previsto con la presente legge.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 100.000.000 (centomilioni), si provvede mediante riduzione dello stanziamento, in termine di competenza e cassa, del capitolo 323000, elenco n. 3, denominato «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti». La partita n. 4 è corrispondentemente ridotta.

2. Nello stato di previsione della spesa, è istituito ed iscritto il capitolo 251521 nel settore 25, titolo 1, categoria 5, denominato: «Contributo per la realizzazione dell'enoteca regionale in Ortona» con uno stanziamento in termini di competenza e cassa di L. 100.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 7 dicembre 1995

FALCONIO

96R0953

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1995, n. 139.

Istituzione della qualifica dirigenziale unica, in applicazione dell'art. 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 del 22 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I**QUALIFICA DIRIGENZIALE UNICA, RUOLO ED ALBO****Art. 1.***Qualifica dirigenziale unica*

1. È istituita la qualifica dirigenziale unica, distinta dai ruoli del personale appartenente alle qualifiche funzionali dalla 1^a alla 8^a e contenente in sé le precedenti qualifiche dirigenziali di 1^a e 2^a posizione, ovvero primo dirigente e dirigente superiore, in applicazione delle norme dell'art. 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e per quanto compatibile con l'ordinamento regionale.

Art. 2.*Ruolo unico della dirigenza*

1. Il personale appartenente alla qualifica dirigenziale unica è inserito in un ruolo unico regionale della dirigenza ed in un unico profilo professionale.

2. La giunta regionale individua le strutture organizzative, di cui alla legge regionale n. 58 del 1985, successive modifiche e integrazioni, per la cui direzione è necessario il possesso di specifici diplomi di laurea e di eventuale abilitazione professionale o iscrizione ad albi professionali.

Art. 3.*Albo dei dirigenti*

1. La Regione comunica — con atto del presidente della giunta — al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei propri dirigenti di cui ai precedenti articoli 1 e 2, comprensivo del relativo *curriculum*, per l'iscrizione nell'albo dei dirigenti e per le conseguenti finalità della legge nazionale.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno viene reiterata la predetta comunicazione, aggiornandone i dati.

TITOLO II**FUNZIONI DELLA DIRIGENZA****Art. 4.***Funzioni di direzione*

1. I dirigenti, nell'ambito degli indirizzi e del controllo della giunta e dei programmi del consiglio, svolgono le attività inerenti alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

2. In particolare i dirigenti della Regione, in osservanza dell'indirizzo politico amministrativo della giunta, esercitano i poteri e le attribuzioni inerenti alle funzioni elencate in modo esemplificativo e per quanto compatibile dalle norme degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. Ai dirigenti possono essere conferiti incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca.

Art. 5.

Funzioni di coordinamento

1. Il dirigente, cui sono conferite dalla giunta regionale, oltre a quelle di direzione di una struttura, anche le funzioni di coordinamento, è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale, così come previsto dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare il dirigente incaricato delle funzioni di cui al precedente comma assicura l'uniformità dell'azione amministrativa di settore, per l'attuazione dei programmi definiti dalla giunta regionale realizza la massima espressione del principio di democrazia organizzativa ai fini dell'ottimizzazione del risultato dell'attività lavorativa, favorisce la formazione e l'aggiornamento costante di tutto il personale, costituisce gruppi di lavoro anche intersettoriali, vigila sull'adozione degli atti relativi alla sicurezza, igiene e salubrità del posto di lavoro, attua gli interventi per il conseguimento delle pari opportunità, informa costantemente e tempestivamente il presidente della giunta regionale ed i singoli componenti la giunta, ovvero il presidente del consiglio regionale secondo le rispettive competenze in ordine agli adempimenti connessi alle proprie prestazioni di servizio.

TITOLO III

INCARICO DI FUNZIONE DIRIGENZIALE

Art. 6.

Incarichi dirigenziali: criteri per il conferimento e revoca

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti, assumendo a base dell'azione amministrativa il criterio della rotazione e della mobilità.

2. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto oggettivamente della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e soggettivamente delle attitudini, della formazione culturale e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

3. Gli incarichi di preposizione alla titolarità delle strutture organizzative e quelli di coordinamento sono conferiti con deliberazione della giunta regionale su proposta del componente la giunta preposto al settore personale e organizzazione, d'intesa con il componente la giunta interessato per materia, sentito il coordinatore del settore. Per gli incarichi dirigenziali concernenti le strutture del consiglio regionale l'assegnazione è disposta d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio.

4. Il dirigente preposto alla direzione di struttura organizzativa di livello elevato in strutture complesse individua, con proprio provvedimento ed all'interno della struttura stessa, almeno due dirigenti incaricati, quali vicari in successione, della sua sostituzione in caso di assenza o impedimento.

TITOLO IV

RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE E VALUTAZIONE

Art. 7.

Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziali

1. I dirigenti oltre ad essere responsabili ai sensi del diritto civile, penale, contabile ed amministrativo, sono soggetti alla particolare responsabilità dirigenziale in riferimento al risultato dell'attività svolta dalle strutture organizzative alle quali sono preposti, e per la realizza-

zione dei programmi e dei progetti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

2. All'inizio di ciascun anno, i dirigenti presentano al componente la giunta regionale competente per materia, e questi al presidente della giunta, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Per i dirigenti in servizio presso il consiglio regionale l'ufficio di presidenza del consiglio regola autonomamente la fattispecie.

3. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa possono comportare, se gravi, e previo contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni.

4. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata nei confronti dei dirigenti può essere disposto, previo contraddittorio, il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione.

5. Per quanto non contemplato dai commi precedenti si applicano le disposizioni degli articoli 2118 e 2119 del codice civile.

6. Gli atti di cui ai precedenti commi terzo, quarto e quinto sono adottati dalla giunta regionale su proposta del componente la giunta preposto al settore al quale il dirigente è assegnato. Per i dirigenti assegnati al consiglio regionale le procedure finalizzate al collocamento a disposizione, a riposo, o al recesso, sono attivate su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio.

Art. 8.

Servizio di controllo interno o nucleo di valutazione

1. Con atti di giunta sono costituiti servizi di controllo interno o nuclei di valutazioni qualificati per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 20, comma secondo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Tali organismi rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica della Regione.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

Norme transitorie e finali

1. I dirigenti della ex 1^a e 2^a qualifica dirigenziale conservano il trattamento economico in godimento, correlato alla qualifica posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo dell'area dirigenziale di comparto nel rispetto della previsione di cui all'art. 45, nono comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e fruiscono dell'indennità di funzione in relazione all'incarico conferito.

Art. 10.

Abrogazione comma

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili, o comunque in contrasto, con la presente legge e con il principio della qualifica unica dirigenziale.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti e di cui ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'anno 1995.

Art. 12.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 7 dicembre 1995

FALCONIO

96R0954

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1995, n. 140.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 58/1994, recante: «Norme per la organizzazione delle attività degli organi elettivi».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 30 del 22 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 6 della legge regionale n. 58/1994 è così modificato:

«A ciascuno dei consiglieri segretari dell'ufficio di presidenza è assegnata una unità appartenente ad una qualifica funzionale non superiore alla VII, che può essere reperita, oltre che tra il personale regionale, anche tra il personale di altra pubblica amministrazione statale o locale, mediante l'istituto del comando e con le modalità di cui all'art. 2, secondo comma, della legge regionale n. 58/1994».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 7 dicembre 1995

FALCONIO

96R0955

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1995, n. 141.

Integrazioni all'art. 31 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 92, concernente: «Riordino delle Comunità Montane».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 48 spec. del 29 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 31 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 92 sono aggiunti i seguenti commi:

5. Il Sindaco ed i rappresentanti dei Comuni non interessati dalla tornata elettorale di cui sopra, che nelle attuali Comunità siano complessivamente di numero pari a tre, sono confermati quali consiglieri della Comunità con atto ricognitivo del Consiglio Comunitario.

6. Alla data di costituzione dei nuovi Consigli comunitari cessano di avere efficacia le deleghe conferite dai Sindaci.

7. Sino alla elezione del Presidente e della Giunta esecutiva ai sensi della presente legge, ovvero sino alla nomina del Commissario conseguente lo scioglimento del nuovo Consiglio determinato dalla mancata elezione degli organi esecutivi ai sensi dell'art. 14, comma VI, della L.R. 92/94, il Presidente e la Giunta esecutiva in carica nelle attuali Comunità Montane assicurano la ordinaria amministrazione in regime di *prorogatio*.

8. Il Presidente ed i componenti la Giunta esecutiva delle Comunità di cui alla L.R. 27 maggio 1974, n. 16, continuano a svolgere le loro funzioni sino alla costituzione dei nuovi organi esecutivi nominati ai sensi della presente legge, anche se facenti parte del disciolto Consiglio comunitario in rappresentanza dei Comuni non più compresi nella Comunità.

9. Il Presidente in carica convoca il ricostituito Consiglio comunitario, nei termini e con le modalità di cui all'art. 14 della L.R. 92/94, per la convalida dei nuovi eletti, la conferma dei rappresentanti di cui al comma IV del presente articolo, la elezione del Presidente e della Giunta esecutiva nel numero di componenti di cui all'art. 13 della L.R. 92/94.

10. L'indennità del Presidente e degli assessori delle Comunità montane è commisurata rispettivamente alla media delle indennità spettanti ai Sindaci ed Assessori dei Comuni ricadenti nelle Comunità stesse.

11. Il contributo regionale per le finalità istituzionali relativo all'anno 1994, previsto dal II comma dell'art. 30 della L.R. 92/94, viene erogato in favore delle Comunità di cui alla L.R. 27 maggio 1974, n. 16, in conformità dei criteri di ripartizione e secondo i parametri applicati dalla Giunta regionale per la ripartizione dei fondi statali alle Comunità montane per l'anno 1994 ai sensi della L.R. 17 maggio 1985, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Per l'anno 1995 e per i successivi esercizi finanziari i contributi alle Comunità Montane vengono corrisposti, con i criteri di ripartizione di cui alla L.R. 17 maggio 1985, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei parametri di territorio e di popolazione delle zone omogenee costituite ai sensi della presente legge.

13. A decorrere dal 1° gennaio 1995, e sino alla costituzione di nuovi organi delle Comunità, l'amministrazione dei territori delle zone omogenee costituite ai sensi della presente legge è affidata agli organi delle attuali Comunità secondo i criteri di corrispondenza di cui al successivo comma del presente articolo.

14. Per l'applicazione alle Comunità costituite con la presente legge degli statuti approvati con legge regionale, per l'erogazione dei contributi alle Comunità, per la corresponsione dell'indennità di carica agli attuali amministratori e per le relazioni in genere tra le Comunità

di cui alla L.R. 27 maggio 1974, n. 16 e quelle risultanti dalle zone omogenee di cui alla presente legge, viene fatto riferimento alla corrispondenza delle zone omogenee individuate con la medesima lettera nella Tabella «A» allegata alla L.R. 92/94 e nella L.R. 27 maggio 1974, n. 16.

15. Le disposizioni di cui al Titolo II della presente legge, concernenti l'ordinamento degli organi delle Comunità si applicano in ciascuna Comunità a decorrere dalla costituzione del nuovo Consiglio nella composizione prevista dall'art. 10 della L.R. 92/94.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 19 dicembre 1995

FALCONIO

96R0956

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1995, n. 142.

Modifiche alla L.R.: Integrazione all'art. 31 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 92, concernente: Riordino delle Comunità Montane, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31 ottobre 1995.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 48 spec. del 29 dicembre 1995*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale in data 31 ottobre 1995, con verbale n. 12/6, è così modificato:

Il comma contraddistinto col n. 10, è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 1995, il limite massimo dell'indennità di carica agli amministratori viene commisurato a quello previsto dalla vigente normativa statale per i comuni con popolazione pari alla somma del numero dei residenti nei territori classificati montani dei comuni appartenenti alle nuove Comunità costituite ai sensi della presente legge».

I commi contraddistinti con i nn. 6 e 15 sono soppressi.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 19 dicembre 1995

FALCONIO

96R0957

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1995, n. 143.

Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l'imprenditoria femminile.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 48 spec. del 29 dicembre 1995*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione Abruzzo istituisce, con la presente legge, un fondo regionale straordinario diretto a promuovere l'imprenditoria femminile in Abruzzo, in settori innovativi, al fine di consolidare il lavoro femminile e consentire una qualificata presenza sul mercato.

Il fondo ha durata triennale e la sua entità viene stabilita annualmente con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.

Art. 2.

Settori di intervento

Il fondo è destinato alla erogazione di contributi per la realizzazione, sul territorio regionale, di nuove imprese o per la innovazione di prodotti o di processi nell'ambito delle attività economiche già presenti.

Art. 3.

Beneficiari

Possono usufruire delle provvidenze della presente legge le imprese operanti nel territorio abruzzese, con numero di addetti non superiore a 50 dipendenti che presentino carattere di innovazione nel prodotto, nel processo o nel modello organizzativo e che rientrino in una delle seguenti tipologie:

- a) imprese individuali di cui siano titolari donne;
- b) società nelle quali i 2/3 del capitale sociale siano di proprietà di donne e nelle quali la compagine sociale sia costituita per 2/3 da donne e i cui organi di amministrazione siano per i 2/3 costituiti da donne.

I requisiti di cui ai punti a) e b) devono sussistere al momento della costituzione dell'impresa o, se esistente, almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge e permanere per almeno 3 anni e comunque fino alla scadenza dei benefici di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Provvidenze

Ai soggetti di cui al precedente art. 3 possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

- a) contributo in conto capitale per l'avvio dell'impresa;
- b) contributo in conto interessi su finanziamenti ottenuti per l'avvio e per interventi innovativi;
- c) contributo per la formazione.

Il fondo di dotazione della presente legge viene destinato nelle seguenti misure:

- 50% per gli interventi di cui al punto a);
- 30% per gli interventi di cui al punto b);
- 20% per gli interventi di cui al punto c).

Art. 5.

Non cumulabilità

I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre norme regionali, nazionali e comunitarie.

Art. 6.

Regolamento attuativo

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per la sua attuazione, sarà adottato un apposito regolamento che prevede i termini e le modalità di presentazione delle istanze per l'accesso ai benefici, le modalità di erogazione e l'entità dei contributi per le singole agevolazioni.

Art. 7.

Servizi finanziari

La Regione può stipulare apposite convenzioni con organismi collettivi di garanzia fidi nonché con le società finanziarie a partecipazione pubblica e non, per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

Art. 8.

Assistenza tecnica

La Regione può istituire o utilizzare sportelli informativi già esistenti o previsti da altre leggi regionali, primo orientamento e consulenza alle imprese femminili, anche attraverso la collaborazione con le Associazioni di categoria operanti nel territorio.

Art. 9.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 50.000.000 (cinquantamiliardi), si provvede mediante riduzione per competenza e per cassa dello stanziamento iscritto al cap. 324000 - Fondo globale - occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale - quarta parte della partita n. 3 dell'elenco n. 4 allegato al Bilancio di Previsione per il medesimo esercizio finanziario.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 è istituito ed iscritto nel Sett. 28, Tit. 2, Ctg. 4 il capitolo 282437 denominato: «Interventi straordinari per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile» con lo stanziamento in termini di competenza e cassa di L. 50.000.000 (cinquantamiliardi).

Art. 10.

Relazione annuale

La Regione è tenuta a predisporre una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 11.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 22 dicembre 1995

FALCONIO

96R0958

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1995, n. 144.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 3 aprile 1990 n. 30, recante: Provvidenze per la Sezione Provinciale della Unione Italiana dei Ciechi di Teramo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 48 spec. del 29 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 1990, n. 30 è così modificato:

«La Regione, al fine di porre gli alunni non vedenti nelle condizioni di poter proficuamente partecipare, insieme con gli alunni vedenti, al normale svolgimento dei programmi scolastici e disporre dei testi in versione Braille - all'inizio dell'anno scolastico, concede all'Unione Italiana Ciechi - Sezione Provinciale di Teramo - un contributo annuo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, di lire 70.000.000, per il funzionamento del Centro Regionale di trascrizione Braille».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1990, n. 30 è così modificato:

«Il contributo viene erogato con delibera della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni esercizio finanziario e la Sezione Provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi di Teramo deve presentare annualmente alla Regione il rendiconto dell'impiego del contributo stesso entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di erogazione.

Per l'anno 1995 la Giunta Regionale eroga la differenza del contributo dovuto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 3.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20.000.000 si provvede mediante riduzione per competenza e cassa, del capitolo 323000, elenco n. 3 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

La partita n. 6 riguardante iniziative intersettoriali è corrispondentemente ridotta.

Nello stato di previsione della spesa lo stanziamento del capitolo 71628 denominato: «Provvidenze per la Sezione Provinciale dell'Unione Italiana Ciechi di Teramo» è incrementato, in termini di competenza e cassa, di lire 20.000.000.

Negli esercizi successivi l'onere graverà sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 22 dicembre 1995

FALCONIO

96R0959

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1995, n. 145.

Modifiche alla legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 concernente: «Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 49 spec. del 30 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 è sostituito come segue:

«I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila ECU, di cui all'art. 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono lavori che si eseguono in economia con il sistema del cottimo fiduciario, preceduto da gare officiose, oltre che gli interventi di cui alla legge n. 17/1974 e quelli elencati nell'art. 66 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, le opere idrauliche di competenza regionale, gli interventi di Servizio di Piena, le opere portuali e le opere marittime, se derivanti da calamità naturali.

All'onere per il finanziamento di cui alla presente legge si provvede con gli stanziamenti che verranno iscritti annualmente nei corrispondenti capitoli dei relativi stati di previsione della spesa».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 27 dicembre 1995

FALCONIO

96R0960

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1995, n. 146.

Modifica alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 29 concernente: «Intervento finanziario per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 49 spec. del 30 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 29 è sostituito dal seguente:

4. «I mutui previsti dal presente articolo sono stipulati fino ad una rata di ammortamento del servizio dei prestiti di L. 13.000.000.000 per ciascun anno del decennio».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 29 è sostituito dal seguente:

1. «La giunta regionale, ai sensi del precedente art. 1, è autorizzata a contrarre un mutuo di durata decennale per un importo presumibile di L. 85.000.000.000 a parziale ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale di cui all'art. 3, comma 1».

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 3.000.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. n. 323000, partita n. 9 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio 1994.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 è incrementato di L. 3.000.000.000, in termini di sola competenza, lo stanziamento iscritto al cap. n. 181561 denominato «Ammortamento del mutuo contratto per il settore trasporti in base alla legge 17 febbraio 1993, n. 32, legge regionale 12 aprile 1994, n. 29».

L'onere annuale di ammortamento per gli anni successivi al 1995, quantificato come al precedente comma 2 in L. 3.000.000.000, trova la necessaria copertura finanziaria, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, nel bilancio pluriennale 1995-1997 alla voce 7 relativa alle previsioni di spesa per funzioni normali ed altri interventi che viene parimenti diminuita. Correlativamente vengono aumentate per i medesimi anni le voci della tabella 6, quota interessi nuovi mutui e quota capitale nuovi mutui.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 27 dicembre 1995

FALCONIO

96R0961

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1995, n. 147.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 80. Intervento straordinario a sostegno dell'attività di ricerca, didattica ed assistenziale, svolta dall'Università D'Annunzio di Chieti presso presidi ospedalieri della U.S.L. di Chieti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 49 spec. del 30 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 3 della legge regionale n. 1980/1995 concernente: Intervento straordinario a sostegno dell'attività di ricerca, didattica ed assistenziale svolta dall'Università D'Annunzio di Chieti presso presidi ospedalieri della U.S.L. di Chieti è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — L'arco di tempo al quale si riferisce l'assunzione degli oneri di cui alla presente legge a carico della Regione Abruzzo decorre dal 1° luglio 1992 e si spinge fino alla stipula del protocollo d'intesa di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive rettifiche ed integrazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995».

2. L'art. 4, primo comma della legge regionale n. 80/1995 è così modificato: L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato complessivamente in L. 2.200.000.000.

Art. 2.

1. L'onere, aggiuntivo a quello già integrato dalla legge regionale n. 80/1995, determinato dalle modifiche ad essa apportate dall'art. 1 della presente legge, è valutato complessivamente in L. 450.000.000.

2. Alla spesa, presumibilmente valutata come al comma che precede, si provvede mediante riduzione per competenza e cassa dello stanziamento iscritto al cap. n. 323000, elenco n. 3, partita n. 4 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1995, denominato: Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti.

3. La partita n. 4 dell'elenco n. 3 è corrispondentemente ridotta.

4. Lo stanziamento assegnato al cap. n. 11638 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995, denominato: Intervento straordinario per attività di ricerca, didattica ed assistenziale svolta dall'Università D'Annunzio di Chieti, è corrispondentemente elevato, per competenza e cassa, da lire 600 milioni a lire 1.050 milioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 27 dicembre 1995

FALCONIO

96R0962

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1995, n. 148.

Integrazione alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 30 concernente: «Fondo di garanzia e credito agevolato per le piccole e medie imprese».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 49 spec. del 30 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 30 è aggiunto il seguente art. 13-bis:

«1. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'art. 2, la Fira è autorizzata a concedere un contributo in conto capitale alle piccole e medie imprese operanti in Abruzzo nel settore commercio, le quali abbiano presentato istanza di finanziamento agevolato e/o di contributo in conto capitale per programmi di finanziamento ai sensi dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 ovvero ai sensi dell'art. 15, comma 40 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed abbiano accesso mutui con istituti bancari, per i quali sia venuto a mancare il finanziamento a carico dello Stato.

2. Il contributo di cui al precedente comma, dell'importo massimo di lire 25 milioni, non può comunque superare il 15% del mutuo contratto con l'Istituto di credito; il contributo non può in ogni caso eccedere la differenza tra la somma che l'impresa mutuataria è tenuta a corrispondere per effetto dell'accensione del mutuo e la somma che la stessa impresa mutuataria avrebbe dovuto corrispondere per effetto del finanziamento a carico dello Stato.

3. L'ordine di priorità nell'accoglimento delle domande, nel limite delle disponibilità di cui al comma 1°, è dato dalla data di presentazione dell'istanza di mutuo all'istituto di credito.

4. La domanda di contributo, in carta legale e con firma autenticata a norma di legge, deve essere presentata alla Fira entro il termine perentorio di giorni trenta dall'entrata in vigore della presente norma, corredata dei seguenti documenti:

a) dichiarazione dell'interessato di rinunciare ad ulteriori interventi finanziari dello Stato ai sensi delle leggi n. 17/1975 e n. 67/1988 e di non versare nel divieto di cumulo di cui al precedente art. 13;

b) copia della documentazione prescritta per la concessione dei benefici di cui alle citate leggi n. 517/1975 e n. 67/1988 e dei rapporti intervenuti con l'Istituto di credito inerenti il mutuo contratto;

c) certificato del comune ove ha sede l'impresa richiedente attestante l'attuale svolgimento dell'attività commerciale oggetto di finanziamento».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 27 dicembre 1995

FALCONIO

96R0963

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1995, n. 149.

Modifica all'art. 33 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70 relativo a: «Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella Regione Abruzzo».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 49 spec. del 30 dicembre 1995*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 33 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70 è così modificato: «La Giunta Regionale corrisponde alle Cooperative artigiane di garanzia il contributo di cui al comma precedente in relazione all'importo complessivo delle operazioni di credito effettuate nel 1° semestre dell'anno in corso e del secondo semestre dell'anno precedente».

Art. 2.

Dopo il 2° comma dell'art. 33 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70 è inserito il seguente:

La norma di cui al precedente comma si applica anche alle erogazioni di contributi relative all'esercizio 1994 non ancora definite.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 27 dicembre 1995

FALCONIO

96R0964

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1995, n. 150.

Modifica della legge regionale 16 settembre 1987, n. 66 (Opere acquedottistiche).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 49 spec. del 30 dicembre 1995*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 42 della legge regionale n. 66/1987 aggiungere:

«Tutte le altre posizioni debitorie degli enti consorziali conferenti, a qualsiasi titolo maturate, faranno carico ai consorzi, unitamente agli altri oneri riconnessi».

Art. 2.

Si istituisce l'art. 43-bis come segue:

«Al momento del passaggio effettivo ai consorzi delle opere, dei beni e del personale dei consorzi conferenti, tali ultimi enti consorziali debbono ritenersi estinti di pieno diritto.

A tal fine verrà redatto dai consorzi conferenti apposito bilancio di chiusura».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 27 dicembre 1995

FALCONIO

96R0965

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1995, n. 151.

Rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1994, n. 103 concernente: Provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 49 spec. del 30 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'onere da destinare al rifinanziamento della legge regionale n. 103/1994 recante: Provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare è determinato, per l'anno 1995, in L. 1.500.000.000.

Art. 2.

La giunta regionale provvede a ripartire tra le U.S.L. nei limiti dello stanziamento di bilancio, la somma disponibile, in proporzione al numero dei dializzati residenti nell'ambito di ciascuna U.S.L.

Le U.S.L. utilizzano gli importi assegnati esclusivamente per le provvidenze in favore dei nefropatici.

Le provvidenze: sussidio mensile, rimborso spese di viaggio per l'effettuazione di dialisi e contributi per trapianti di rene determinate con leggi regionali 21 aprile 1977, n. 19; 14 novembre 1978, n. 69 e 9 settembre 1983, n. 60 vengono ridotte in misura proporzionale a quella prevista per ciascuna provvidenza dalle stesse leggi, nei limiti della somma assegnata dalla Regione.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 1.500.000.000, si provvede mediante utilizzazione dell'apposita partita n. 1, dell'elenco n. 3, cap. n. 323000 denominato: Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti, allegato al bilancio per l'esercizio in corso.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

(Omissis).

La partita n. 1, dell'elenco n. 3 allegato al bilancio del medesimo esercizio è soppressa.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 dicembre 1995

FALCONIO

96R0966

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1995, n. 152.

Contributo all'associazione culturale «Centro Studi Dannunziani» in Pescara.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 1 del 16 gennaio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, per sovvenire alle esigenze finanziarie richieste per le manifestazioni culturali programmate per il 1995 per valorizzare la figura di Gabriele D'Annunzio in rapporto con la sua terra d'origine, assegna con la presente legge un contributo di lire 100.000.000 all'associazione denominata «Centro Studi Dannunziani» con sede in Pescara per l'iniziativa «Verso l'Ellade: dalla Città morta a Maia» nel centenario del viaggio che il Poeta abruzzese compì in Grecia e che costituì una svolta per la sua produzione futura fino a toccare i vertici della *Laus vitae* e delle sue opere teatrali.

Art. 2.

Ai fini della assunzione del provvedimento di concessione del Contributo, il soggetto beneficiario è tenuto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a presentare un programma dettagliato di iniziative di cui all'art. 1 al Servizio Promozione Culturale della Giunta Regionale.

Art. 3.

La Giunta regionale dispone la concessione del contributo previsto dalla presente legge e ne autorizza la liquidazione che verrà erogata sulla base del conto consuntivo da presentarsi entro il 31 dicembre 1995 corredato dalla certificazione sulla regolarità della contabilità di cui alla legge regionale 22/1986 e successive modificazioni.

È inoltre richiesta una relazione ed il materiale, di interesse culturale, eventualmente prodotto.

Le manifestazioni di cui all'art. 1 non possono essere sovvenzionate da altre leggi regionali.

Art. 4.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati, per l'anno 1995, in lire 100.000.000.

Alla copertura finanziaria di cui al comma che precede si provvede mediante riduzione, per competenza e cassa, del Cap. 323000 - partita n. 2, elenco n. 3 - dello stato di previsione della spesa per il bilancio 1995.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 dicembre 1995

FALCONIO

96R0967

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1995, n. 153.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 23 luglio 1992, n. 62, recante: «Adesione della Regione Abruzzo al Consorzio di ricerca del Gran Sasso».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 1 del 16 gennaio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 23 luglio 1992, n. 62 è così sostituito:

Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato rappresenta la Regione nell'Assemblea dei Consorziati e partecipa al Consiglio di amministrazione del Consorzio. Lo stesso Presidente indica, altresì uno o più membri del Comitato Tecnico Scientifico, individuandolo tra esperti in materie tecniche-scientifiche.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 dicembre 1995

FALCONIO

96R0968

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1995, n. 154.

Modifica alla legge regionale n. 12 del 26 gennaio 1994 (Edilizia residenziale pubblica).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 1 del 16 gennaio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il 1° comma dell'art. 3 è così modificato: «L'Assegnatario, che si trovi nelle condizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 12/94 potrà inoltrare domanda di abbattimento degli interessi della propria situazione debitoria calcolata alla data di pubblicazione della presente legge entro il 30 giugno 1996».

Art. 2.

La presente legge non comporta spese a carico del Bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 dicembre 1995

FALCONIO

96R0969

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 0 1 0 9 7 *

L. 3.000